# Ordinanza relativa all'esercizio della caccia (Prescrizioni per l'esercizio della caccia; PEC)

del 2 luglio 2019 (stato 1 agosto 2019)

emanata dal Governo il 2 luglio 2019

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup>, l'art. 19, l'art. 28 e l'art. 38 della legge cantonale sulla caccia<sup>2)</sup> nonché l'art. 34 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste<sup>3)</sup>

# 1. Disposizioni generali

# Art. 1 Campo d'applicazione

- <sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'esercizio della caccia per tutti i tipi di caccia sul territorio del Cantone dei Grigioni.
- <sup>2</sup> All'interno delle zone di protezione della selvaggina fanno stato le disposizioni sul Parco nazionale svizzero, sulle bandite federali di caccia e sulle zone di protezione della selvaggina cantonali.

#### Art. 2 Documenti

<sup>1</sup> Il cacciatore è tenuto a portare con sé i seguenti documenti durante l'esercizio della caccia: libretto di licenza di caccia, licenza di caccia ed elenco degli abbattimenti.

#### **Art. 3** Armi da caccia e mezzi tecnici ausiliari

1. Controllo delle armi

<sup>1</sup> I controlli delle armi vengono effettuati dal competente organo di vigilanza della caccia<sup>4</sup>) previo appuntamento telefonico.

<sup>1)</sup> CSC 110.100

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> CSC 740.000

<sup>3)</sup> CSC 920.100

<sup>4)</sup> http://www.ajf.gr.ch

<sup>\*</sup> Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

# Art. 4 2. Custodia di armi da caccia

<sup>1</sup> Il cacciatore deve portare con sé la propria arma da caccia quando lascia la zona di caccia. Fuori del periodo di caccia le armi da caccia non possono essere custodite nella zona di caccia.

#### Art. 5 3. Munizioni

<sup>1</sup> Durante la caccia è vietato portare con sé e utilizzare cartucce a pallottola per fucili a canna liscia. Per fucili a canna liscia sono permessi solo i calibri 12, 16 e 20.

#### Art. 6 4. Ausili tecnici

<sup>1</sup> Durante la caccia è vietato portare con sé e utilizzare intensificatori della luce residua, visori termici per cannocchiali, trappole fotografiche e droni.

#### **Art.** 7 5. Distanze di tiro

<sup>1</sup> In condizioni ottimali, le distanze di tiro massime ammontano a 200 metri per tiri con proiettili e 40 m per tiri con pallini.

#### Art. 8 Accesso alla zona di caccia

1. Prima dell'inizio della caccia e dopo un'interruzione della caccia

<sup>1</sup> Il giorno prima dell'inizio della caccia e il giorno prima della ripresa della caccia dopo un'interruzione è permesso utilizzare veicoli a motore per recarsi nella zona di caccia. In questi giorni è permesso recarsi in assetto di caccia negli alloggi, a piedi o con veicoli a motore, a partire dalle ore 12.00. I veicoli a motore devono essere portati in un posteggio autorizzato la sera stessa. Sono fatte salve le disposizioni particolari per la caccia speciale (art. 64).

# **Art. 9** 2. Piazza di tiro Hinterrhein

<sup>1</sup> Chi accede al territorio di caccia all'interno dell'area militare a Hinterrhein è tenuto a informarsi in precedenza in merito agli orari di tiro e alle eventuali sospensioni dei tiri <sup>5</sup>).

# **Art. 10** 3. Mezzi di trasporto pubblico

<sup>1</sup> Per recarsi nella zona di caccia è permesso utilizzare i treni previsti dall'orario, i mezzi di trasporto pubblico stradale (corse di autopostali, linee di autobus, ecc.), nonché le funivie per Feldis/Veulden, Landarenca e Braggio.

<sup>5)</sup> Informazioni: pubblicazioni di tiro e bacheca all'entrata del poligono/guardie di tiro e il servizio informazioni telefonico 081 660 11 11

# Art. 11 4. Disposizioni speciali per l'uso di veicoli a motore

<sup>1</sup> Prima di un giorno in cui non viene esercitata la caccia e alla fine della caccia alta e bassa i veicoli a motore possono essere utilizzati per rientrare a casa dopo gli orari di tiro. Sono considerati veicoli a motore anche veicoli alimentati a batteria come ad esempio le biciclette elettriche e simili.

<sup>2</sup> All'interno di insediamenti sparsi segnalati da cartelli di località bianchi e blu o bianchi e neri si possono parcheggiare veicoli a motore all'interno del nucleo compatto degli stessi oppure su parcheggi segnalati appositamente con "parcheggio cacciatori" o "cacciatori" da parte degli organi di vigilanza della caccia.

<sup>3</sup> I seguenti parcheggi sono esclusi dal divieto di parcheggio:

- a) distretto di caccia I: passo del Lucomagno (galleria di protezione dalle valanghe, uscita sud); Medel-Lucmagn (ponte Fuorns); Laus (Hettas); Schlans (al di sopra del villaggio); Dardin (scuola);
- b) distretto di caccia II: Zervreila (parcheggio ristorante); Lunschania (parcheggio strada cantonale, galleria Schöntobel); Pruastg Dado (Lumbrein); Peiden (Peiden Bad); Arezen (Fatscha); Valendas (Oberdutjen); Vrin (Ligiazun); Ilanz (Tischinas); Vattiz (Davos Munts); Cumbel (Valgronda);
- c) distretto di caccia III: Safien-Camana (bir Saga punto 1643); Safien-Egschi (presso la diga Egschi); Safien Neukirch (torrente Treusch); Safien-Acla; Ausserglas; Präz (inizio sentiero per l'alpe Präz); Sils i.D. (ex stazione FR); Scharans (presso il poligono di tiro); Pignia (Vitali); Wergenstein (Lavanos); Zillis Reischen (campeggio Rania); Avers-Juppa (parcheggio pony lift); solo durante la caccia alta: Scharans (strada forestale zum alten Schin, punto 995)<sup>6</sup>; Sils i.D. (Versasca);
- d) distretto di caccia IV: San Bernardino (Du Lac); San Bernardino (cantina Toscano, campeggio); Mesocco (parcheggio presso lo svincolo A13 Mesocco sud); Sorte; Soazza (Ponte di Vigna, 2'736'680/1'134'075); gli ultimi quattro giorni della caccia alta: Rossa (Valbella, 2'730'170/1'140'517); Rossa (Pian del Sescpet, 2'728'340/1'136'819); Mesocco (Siu Sot, 2'738'665/1'137'914); Mesocco (Panieru, 2'738'604/1'140'333); Arvigo (Zanella, 2'727'583/1'127'624); 2'735'050/1'134'870): Soazza (Bec. San Vittore (Folcetta. 2'727'751/1'124'339); Lostallo (La Pala, 2'737'534/1'131'096); Lostallo (2'736'800/1'129'900); Roveredo (Diga Roggiasca, 2'733'470/1'118'259); Roveredo (Vif, Bivio Monti di Laura, 2'730'548/1'119'820);
- e) distretto di caccia V/VI: Dischma (cava di ghiaia Chintsch Hus); Jenisberg; Mutten-Stafel (parcheggio cacciatori e all'interno dei cartelli "parcheggio cacciatori"); Solis (parcheggio stazione); Bivio, parcheggio Tua, Sportanlagen AG; Marmorera (parcheggio galleria lago di Marmorera);
- f) distretto di caccia VII: Bever (parcheggio discarica, punto 1693);
- g) distretto di caccia VIII-2: La Rösa; Sfazù; Pozzolascio (parcheggio ristorante);
- h) distretto di caccia IX: Zernez (discarica Tantermozza); Ardez (diramazione Sur En – Val Sampuoir);

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> può essere utilizzata gratuitamente con veicoli a motore per l'esercizio della caccia alta

- i) distretto di caccia X: S-charl; Sent (Kurhaus Val Sinestra); Fimbertal (presso il confine di Stato); Pfandshof; Vinadi; Tschlin (poligono Sclamischot); Tarasp (Nairs, Chasa Carola); Ramosch (Ruinas Serviezel); Valsot (San Niclà);
- distretto di caccia XI: Ascharina (parcheggio locanda Bellawiese); Pany (stazione di valle impianto di risalita); Fideris (Strahlegg); Jenaz (in der Au); Furna (Riedji, punto 1404); Furna (Ronggji); Seewis (parcheggio Ganda); Conters (Eierloch);
- k) distretto di caccia XII: Coira (protezione civile Meiersboden); Langwies (parcheggio comunale centro di manutenzione); Churwalden (Passugg, deviazione Polenweg); Mastrils (Saga), gli ultimi quattro giorni della caccia alta: Bonaduz (Sigl Ault all'altezza della diramazione Scardanal Sculms, 2'746'166/1'184'816).
- **Art. 12** 5. Trasporto di ungulati in giorni in cui non viene esercitata la caccia <sup>1</sup> Il trasporto durante una giornata in cui non viene esercitata la caccia di un ungulato abbattuto deve essere annunciato in precedenza all'organo di vigilanza della caccia.

# Art. 13 Campeggio

- <sup>1</sup> Per l'esercizio della caccia, il montaggio di tende e teli, nonché l'utilizzo di roulotte, camper o altri veicoli a motore per il pernottamento sono consentiti soltanto in campeggi segnalati.
- <sup>2</sup> Sono vietati misure edilizie volte alla creazione di posti per dormire nonché l'approntamento di depositi, scorte e simili.

# **Art. 14** Gestione dei resti da svisceramento

<sup>1</sup> I resti da svisceramento che potrebbero presentare una contaminazione da piombo devono essere smaltiti in modo tale da non essere raggiungibili da uccelli rapaci e da predatori selvatici.

# Art. 15 Controllo degli abbattimenti

# 1. Registrazione nell'elenco degli abbattimenti

<sup>1</sup> La selvaggina abbattuta sia legalmente sia illegalmente deve essere registrata con una penna a sfera nell'elenco ufficiale degli abbattimenti immediatamente dopo l'abbattimento. Per ciascun abbattimento occorre indicare obbligatoriamente la località più vicina, il nome locale, l'altitudine sul livello del mare e il numero del settore di rilevamento. Gli uccelli possono essere registrati al termine della giornata di caccia a condizione che il numero di abbattimenti non sia limitato per la relativa specie di uccelli.

<sup>2</sup> Prima di consegnare l'elenco degli abbattimenti il cacciatore deve confermare con la propria firma la correttezza delle indicazioni fornite.

# Art. 16 2. Consegna degli elenchi degli abbattimenti

<sup>1</sup> Tutti gli elenchi degli abbattimenti della relativa caccia devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla conclusione del relativo tipo di caccia mediante posta A Plus o raccomandata all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza di caccia è stata acquistata.

# Art. 16a 3. Consegna dei moduli di protocollo per l'analisi degli effetti di munizioni con e senza piombo

- <sup>1</sup> Ogni abbattimento di ungulati durante la caccia alta, la caccia speciale e la caccia allo stambecco deve essere protocollato sul modulo appositamente previsto, indipendentemente dal fatto se siano stati utilizzati proiettili con o senza piombo.
- <sup>2</sup> I moduli di protocollo devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla conclusione del relativo tipo di caccia all'ufficio di rilascio delle licenze congiuntamente all'elenco degli abbattimenti.

# Art. 17 4. Obbligo di identificazione

- <sup>1</sup> Subito dopo l'abbattimento e il ritrovamento della preda il cacciatore deve apporre una targhetta ufficiale in plastica a un tendine d'Achille dell'animale abbattuto (UCP GR/GL e numero d'ordine). Ciò riguarda tutti gli ungulati, indipendentemente dallo scopo di utilizzo. La targhetta in plastica può essere rimossa solamente al momento del sezionamento della carcassa.
- <sup>2</sup> Le targhette vengono consegnate a ciascun cacciatore in occasione del rilascio annuale delle licenze. Ulteriori targhette possono essere ritirate durante la stagione di caccia presso gli organi di vigilanza della caccia, i servizi di analisi dell'Ufficio e presso il Museo della natura dei Grigioni.
- <sup>3</sup> Animali abbattuti che vengono sezionati sul posto o in capanne per cacciatori devono essere notificati in precedenza agli organi di vigilanza della caccia.

# **Art. 18** 5. Lavorazione e utilizzo della carne, autodichiarazione

- <sup>1</sup> Allo scopo di lavorare e di utilizzare la carne, per ciascun animale abbattuto occorre compilare un modulo di accompagnamento della selvaggina (modulo ufficiale 14; autodichiarazione).
- <sup>2</sup> Sono esclusi da questa autodichiarazione i cacciatori che portano l'animale abbattuto dal luogo di abbattimento direttamente in spazi privati e sezionano autonomamente l'animale e lo utilizzano nella propria economia domestica (uso personale).
- <sup>3</sup> I moduli di accompagnamento della selvaggina vengono consegnati a ciascun cacciatore in occasione del rilascio annuale delle licenze. Altri moduli di accompagnamento della selvaggina possono essere ritirati durante la stagione di caccia presso gli organi di vigilanza sulla caccia, i servizi di analisi dell'Ufficio e presso il Museo della natura dei Grigioni.

# **Art. 19** Consegna dei verbali di ricerca

<sup>1</sup> I verbali di ricerca devono essere consegnati al competente guardiano della selvaggina capodistretto entro sette giorni dalla fine del relativo tipo di caccia.

# Art. 20 Selvaggina abbattuta illegalmente

1. Principi

<sup>1</sup> La selvaggina abbattuta illegalmente viene computata nel contingente delle prede. L'animale senza testa (cinghiale con testa) deve essere acquistato dal cacciatore al prezzo per la cacciagione fissato, indipendentemente dall'ulteriore utilizzabilità. L'importo corrispondente viene fatturato dall'Ufficio.

<sup>2</sup> Trofei di selvaggina abbattuta illegalmente vengono distrutti se non presentano un valore particolare per il pubblico.

#### Art. 21 2. Perizia

<sup>1</sup> Se gli organi di vigilanza sulla caccia giudicano la selvaggina abbattuta non cacciabile e questa decisione non viene riconosciuta, l'Ufficio richiede una perizia su domanda scritta del cacciatore. Rinunciare a una perizia equivale a riconoscere la decisione.

# Art. 22 3. Prezzi per la cacciagione

<sup>1</sup> Per selvaggina abbattuta illegalmente e per la determinazione del rimborso del valore valgono i seguenti prezzi per la cacciagione:

a)	cervo	fr. 9.50/kg
b)	capriolo	fr. 12.–/kg
c)	camoscio	fr. 8.–/kg
d)	stambecco	fr. 9/kg
e)	cinghiale	fr. 8.–/kg
f)	marmotta oltre 3 kg	fr. 20.–/unità
g)	marmotta sotto 3 kg	fr. 10.–/unità

# Art. 23 Multe disciplinari

<sup>1</sup> Le contravvenzioni sono punite con multe disciplinari conformemente all'allegato 1. La procedura si conforma alle disposizioni determinanti dell'ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla caccia<sup>7)</sup>.

#### Art. 24 Animali marcati

- <sup>1</sup> Maschi e femmine di cervo marcati con collare e camosci con marche auricolari sono protetti.
- <sup>2</sup> Chi trova od osserva selvaggina marcata con collare, marche auricolari o anelli deve comunicarlo agli organi di vigilanza della caccia mediante il modulo di annuncio.

<sup>7)</sup> CSC 740.030

<sup>3</sup> Per l'invio della marca unitamente alla mandibola viene versato un premio pari a 20 franchi.

# Art. 25 Selvaggina malata e ferita

<sup>1</sup> Selvaggina malata e ferita nonché selvaggina che presenta un comportamento anomalo e selvaggina perita deve essere notificata immediatamente agli organi di vigilanza della caccia.

# **Art. 26** Abbattimento di animali che arrecano danni

<sup>1</sup> Per l'abbattimento di animali che arrecano danni è possibile coinvolgere i cacciatori. Le relative autorizzazioni vengono rilasciate dall'Ufficio.

# 2. Caccia alta

# 2.1. PERIODI DI CACCIA E ORARI DI TIRO

#### Art. 27 Periodi di caccia

- <sup>1</sup> La caccia alta 2019 si svolge in due fasi. Essa dura dal 2 all'8 settembre 2019 compreso nonché dal 16 al 29 settembre 2019 compreso. Dal 9 al 15 settembre 2019 compreso la caccia è interrotta.
- <sup>2</sup> Cervi, caprioli, cinghiali, marmotte, volpi, tassi, procioni e cani procioni possono essere cacciati durante l'intero periodo di caccia.
- <sup>3</sup> La caccia ai camosci è ammessa dal 2 all'8 settembre 2019 compreso e dal 16 al 25 settembre 2019 compreso. In parti dei distretti di caccia III Hinterrhein Heinzenberg e IV Moesa (settori D03 D10) la caccia a femmine di camoscio è ammessa solo fino al 21 settembre 2019 compreso.

#### Art. 28 Orari di tiro

- <sup>1</sup> Valgono i seguenti orari di tiro:
- a) dal 2 al 8 settembre 2019 compreso dalle ore 6.00 alle ore 20.30;
- b) dal 16 al 25 settembre 2019 compreso dalle ore 6.30 alle ore 20.00:
- c) dal 26 al 29 settembre 2019 compreso dalle ore 6.30 alle ore 19.45.

# 2.2. CERVI

# Art. 29 Cervi cacciabili

<sup>1</sup> I cervi sono cacciabili ad eccezione dei fusoni con un'altezza d'asta superiore agli orecchi, dei cervi con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più, delle femmine allattanti di cervo e dei cerbiatti.

- <sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni divergenti riguardo alla caccia al cervo con corona conformemente all'articolo 30 e al fusone conformemente all'articolo 32 capoverso 3 e all'allegato 2 lettera c.
- <sup>3</sup> Il 7 e l'8 settembre ogni cacciatore può abbattere complessivamente solo un maschio di cervo al di fuori delle zone di protezione della selvaggina e un fusone indipendentemente dalla lunghezza d'asta conformemente all'articolo 32 capoverso 3 e all'allegato 2 lettera c in aggiunta alle femmine cacciabili.

# Art. 30 Cervi con corona

- <sup>1</sup> Dal 4 al 6 settembre 2019 compreso è cacciabile anche il cervo con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più. Nel corso di queste giornate ogni cacciatore può abbattere al massimo un cervo con corona su una o su ambedue le aste indipendentemente dalla lunghezza d'asta.
- <sup>2</sup> Un cervo con corona su ambedue le aste è ritenuto tale quando su ambedue le aste presenta tre o più punte sopra il mediano. Un cervo con corona su una sola asta è ritenuto tale quando una delle aste presenta tre o più punte sopra il mediano.
- <sup>3</sup> Le punte sono ritenute tali quando misurano 3 cm e più dalla superficie delle aste. Viene misurata la distanza più corta dalla superficie d'asta alla base della punta fino all'estremità della stessa.
- <sup>4</sup> Per valutare la cacciabilità di cervi con corona fa stato l'asta più corta.
- <sup>5</sup> Nel distretto di caccia XI per la zona con intervento venatorio particolare St. Antönien fanno stato le disposizioni di cui all'allegato 3.
- <sup>6</sup> Tutti i cervi con corona su una o su ambedue le aste devono essere presentati agli organi di vigilanza della caccia allo stato fresco indipendentemente dalla lunghezza d'asta.

#### Art. 31 Fusoni

- <sup>1</sup> Per verificare se nel fusone le aste superano o meno gli orecchi, i padiglioni auricolari vengono accostati alle rispettive aste.
- <sup>2</sup> Per valutare la cacciabilità di fusoni fa stato l'asta più corta.
- <sup>3</sup> Il 7 e l'8 settembre 2019 la caccia al fusone è ammessa indipendentemente dalla lunghezza d'asta, con un contingente complessivo di un fusone per cacciatore.

# Art. 32 Misure di gestione nelle zone di protezione della selvaggina 1. Abbattimenti di cervi

<sup>1</sup> Al fine di incrementare il numero di capi abbattuti durante la caccia alta, l'Ufficio svolge azioni di disturbo al di fuori dei periodi di caccia ed effettua singoli abbattimenti in zone di protezione della selvaggina nonché su superfici colpite da danni causati dalla selvaggina.

- <sup>2</sup> Con lo stesso obiettivo, singole parti di zone di protezione della selvaggina vengono aperte totalmente o parzialmente per la caccia e per altre zone di protezione della selvaggina lungo il confine della zona di protezione vengono emanate aperture parziali con divieto di accesso (allegato 2).
- <sup>3</sup> Il 7 e l'8 settembre 2019 singole zone di protezione della selvaggina in tutto il Cantone vengono aperte in tutto o in parte per la caccia a femmine non allattanti e a fusoni indipendentemente dalla lunghezza d'asta. Nel dettaglio fanno stato le disposizioni conformemente all'allegato 2 lettera c.
- <sup>4</sup> Nelle aree integralmente o parzialmente aperte per la caccia all'interno di zone di protezione della selvaggina è vietato allestire impianti per la caccia come altane, postazioni al suolo o ripari. Eventuali delimitazioni all'interno delle zone di protezione della selvaggina saranno marcate con dei segni di colore blu e rosso.
- <sup>5</sup> Se l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati, ciò avviene con segni di colore rosso (parte chiusa) e blu (parte aperta).

# **Art. 32a** 2. Eccezioni dal divieto di accesso

<sup>1</sup> In singole zone di protezione della selvaggina durante la caccia alta vigono eccezioni dal divieto di accesso conformemente all'allegato 2 lettera d.

# **Art. 33** 3. Cartine delle aree aperte per la caccia

<sup>1</sup> Per le aree di zone di protezione della selvaggina aperte integralmente o parzialmente per la caccia oppure per le quali vale la possibilità di sparare da fuori al loro interno sono disponibili delle cartine sul sito web dell'Ufficio<sup>8)</sup>.

# Art. 34 4. Obbligo di notifica

- <sup>1</sup> Tutti i capi abbattuti nel quadro delle misure in zone di protezione della selvaggina conformemente all'articolo 32 devono essere notificati immediatamente agli organi competenti di vigilanza della caccia.
- <sup>2</sup> Per le zone parzialmente aperte con divieto di accesso occorre contattare gli organi di vigilanza della caccia prima di raggiungere un animale abbattuto o il punto nel quale la selvaggina è stata colpita all'interno della zona di protezione. Se non è possibile stabilire un collegamento telefonico, l'abbattimento deve essere notificato immediatamente non appena è possibile stabilire un collegamento.

# Art. 35 Piano degli abbattimenti

<sup>1</sup> Il piano degli abbattimenti stabilisce il numero dei capi che devono essere prelevati dall'effettivo per ciascuna regione di caccia al cervo. In sede di allestimento del piano degli abbattimenti si parte dal presupposto che vengano prelevati maschi e femmine in egual misura.

<sup>8)</sup> http://www.wildasyl.gr.ch

- <sup>2</sup> Per l'adempimento del piano degli abbattimenti risulta determinante il numero di femmine abbattute. Il piano degli abbattimenti nelle singole regioni di caccia al cervo è adempiuto se il numero delle femmine abbattute raggiunge almeno il 50 per cento del piano degli abbattimenti, rispettivamente il 55 o 60 per cento se l'obiettivo consiste nella "riduzione dell'effettivo".
- <sup>3</sup> Una regione di caccia al cervo è composta da una o più aree di caccia. Le regioni di caccia al cervo, i distretti di caccia e le aree di caccia nonché il piano degli abbattimenti sono indicati nell'allegato 4.

# **Art. 36** Intervento venatorio particolare

- <sup>1</sup> Nelle macroregioni Surselva e Grigioni centrale il Governo designa diverse zone in cui sono previsti interventi venatori particolari. Esso stabilisce le prescrizioni per quanto concerne il numero di femmine da abbattere.
- <sup>2</sup> Nel distretto di caccia XI nella zona St Antönien fanno stato prescrizioni agevolate per evitare danni causati dalla selvaggina nei boschi di protezione (allegato 3).

# 2.3. CAPRIOLI E CAMOSCI

# 2.3.1. Caprioli

# Art. 37 Caprioli cacciabili, obbligo di presentazione

- <sup>1</sup> Possono essere abbattuti:
- i maschi di capriolo con trofeo palcuto o superiore (con numero di punte sia pari sia dispari) con un'altezza d'asta di almeno 16 cm;
- b) i forcuti e i fusoni, con un'altezza d'asta inferiore a 16 cm;
- c) femmine non allattanti di capriolo.
- <sup>2</sup> Nel corso degli ultimi quattro giorni della caccia alta, in tutto il Cantone dei Grigioni ogni cacciatore può abbattere un piccolo di capriolo nonché femmine sottili nel quadro del contingente supplementare. In questi giorni di caccia le femmine di capriolo sono protette, mentre i maschi di capriolo e le femmine sottili sono cacciabili. Le femmine sottili e i piccoli di capriolo abbattuti devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia.
- <sup>3</sup> I caprioli abbattuti e marcati devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia durante tutto il periodo di caccia. Quale compenso viene versato un premio pari a 20 franchi.

# Art. 38 Valutazione della cacciabilità dei maschi di capriolo

- <sup>1</sup> L'altezza delle aste viene misurata dal margine inferiore della rosa sulla parte esterna, al centro, in linea retta fino alla punta.
- <sup>2</sup> Per la valutazione della cacciabilità dei forcuti e dei fusoni fa stato l'asta più corta.

# 2.3.2 Camosci

#### Art. 39 Camosci cacciabili

- <sup>1</sup> Sono cacciabili:
- a) maschi di camoscio;
- b) femmine non allattanti di camoscio;
- c) piccoli di un anno.

# **Art. 40** Valutazione della cacciabilità dei camosci

<sup>1</sup> Per la valutazione della cacciabilità fa stato la lunghezza del corno più corto. Se un cacciatore richiede una perizia, per quanto riguarda la successione di abbattimento il relativo camoscio è considerato abbattuto illegalmente finché non è disponibile una decisione definitiva.

# Art. 41 Obbligo di presentazione

<sup>1</sup> Tutte le femmine di camoscio abbattute devono essere presentate allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia e fatte marcare.

# **Art. 42** Curve altimetriche per la caccia al camoscio

- <sup>1</sup> Le disposizioni riguardanti la caccia al camoscio e il computo al contingente di tre capi o al contingente supplementare si conformano e si differenziano secondo le curve altimetriche conformemente all'allegato 5.
- <sup>2</sup> Per camosci di un anno e femmine di camoscio di due anni al di sopra delle curve altimetriche valgono le restrizioni conformemente all'allegato 6.

# **Art. 42a** Zone con interventi venatori particolari

- <sup>1</sup> Per le seguenti zone problematiche sotto il profilo forestale vengono stabiliti i seguenti abbattimenti minimi (allegato 5 lett. e e i):
- a) Comune di Sumvitg, Uaul Puzzastg

5 camosci

b) Comuni di Rhäzüns e di Cazis Prau Pign – Plattawald

8 camosci

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se gli abbattimenti minimi non vengono raggiunti durante la caccia alta, gli abbattimenti mancanti vengono effettuati dagli organi di vigilanza della caccia.

# 2.3.3. Contingenti

# Art. 43 Contingente di tre capi

<sup>1</sup> Per l'abbattimento di caprioli e di camosci esistono dei contingenti. Classi di animali che i cacciatori abbattono in via preferenziale sono riassunte nel contingente di tre capi. Nel quadro di questo contingente ogni cacciatore può abbattere un solo maschio di capriolo, di camoscio o un camoscio di un anno. Gli altri posti all'interno del contingente possono essere utilizzati per una femmina di capriolo cacciabile o per una femmina di camoscio cacciabile.

# **Art. 44** Contingente supplementare

<sup>1</sup> Nel quadro del contingente supplementare è possibile abbattere ulteriori caprioli e camosci. A questo contingente possono essere attribuiti soprattutto animali che sotto il profilo della pianificazione della caccia dovrebbero essere abbattuti in via preferenziale, che però sono meno ambiti tra i cacciatori, come animali sottopeso (abbattimenti selettivi), animali in zone problematiche sotto il profilo forestale (camoscio di un anno al di sotto della curva altimetrica) oppure piccoli di capriolo negli ultimi quattro giorni di caccia.

# 2.4. CINGHIALI

# Art. 45 Cinghiali cacciabili

<sup>1</sup> Fatta eccezione per le scrofe allattanti, i cinghiali sono cacciabili in tutto il Cantone. Il 7 e l'8 settembre 2019 sono cacciabili anche nelle parti delle zone di protezione della selvaggina aperte per la caccia conformemente all'allegato 2 lettera c.

# Art. 46 Obbligo di presentazione

<sup>1</sup> Gli animali abbattuti devono essere presentati in pelle agli organi di vigilanza della caccia. La carne degli animali abbattuti è dichiarata commestibile solo una volta disponibili i risultati dell'esame delle trichine. L'esame è obbligatorio e le spese corrispondenti sono a carico del cacciatore.

# Art. 47 Divieto di foraggiamento

<sup>1</sup> È vietata la posa e la gestione da parte dei cacciatori di mangiatoie per cinghiali allo scopo di foraggiamento, di mangiatoia diversiva e di mangiatoia d'adescamento (esche).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'allegato 6 contiene le prescrizioni inerenti il contingente di tre capi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'allegato 6 contiene le prescrizioni inerenti il contingente supplementare.

# 2.5. MARMOTTE

# Art. 48 Marmotte cacciabili, contingente

Ogni cacciatore può abbattere otto marmotte senza limitazioni riguardo a età e sesso.

#### Art. 49 Autorizzazioni eccezionali

<sup>1</sup> Nel caso di marmotte che causano danni nei prati e nei pascoli, gli organi di vigilanza della caccia possono rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'abbattimento di più di otto animali.

# 2.6. VOLPI, TASSI, PROCIONI E CANI PROCIONI

#### Art. 50 Cacciabilità

<sup>1</sup> Volpi, tassi, procioni e cani procioni sono cacciabili in tutto il Cantone senza limitazioni

# 2.7. ULTERIORI DISPOSIZIONI

# Art. 51 Permesso d'ospite

<sup>1</sup> Il cacciatore è legittimato a invitare un cacciatore ospite a partecipare alla sua caccia per al massimo due giornate. A tale scopo è necessario acquistare in precedenza un permesso d'ospite. L'ospite può esercitare la caccia solo se accompagnato dal cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è computata nel contingente del cacciatore ospitante.

<sup>2</sup> I permessi d'ospite possono essere acquistati presso gli uffici di rilascio delle licenze. Informazioni dettagliate riguardo all'acquisto di un permesso d'ospite sono contenute nell'allegato 7.

# **Art. 52** Indumenti dal colore segnaletico

<sup>1</sup> Per tutti i cacciatori durante la caccia alta è obbligatorio indossare gilè fluorescenti, giacche fluorescenti o cappelli dal colore segnaletico durante battute di caccia, durante ricerche nonché nelle parti delle zone di protezione della selvaggina aperte per la caccia il 7 e l'8 settembre. Una fascia sul cappello non è sufficiente.

# Art. 53 Esche

<sup>1</sup> È vietato l'adescamento di ungulati mediante la posa di esche (mele, vinacce, pane e simili).

# Art. 54 Esame del bottino di caccia

- <sup>1</sup> Cervi, caprioli e camosci vengono esaminati al fine di stabilire il loro stato. A tale scopo devono essere presentati agli organi di vigilanza della caccia.
- <sup>2</sup> Gli animali abbattuti possono essere presentati durante la caccia alta. In questo caso i trofei e le mandibole di questi animali non devono più essere consegnati.
- <sup>3</sup> Dopo la caccia alta le mandibole complete di cervi, caprioli e camosci abbattuti nonché i trofei di caprioli e camosci abbattuti devono essere presentati preparati e ben puliti, ma non sbiancati, all'organo di vigilanza della caccia competente per il luogo di abbattimento nel periodo dal 25 ottobre al 2 novembre 2019.
- <sup>4</sup> In questo periodo l'Ufficio organizza dei posti di accettazione regionali. Luoghi e orari vengono resi noti dall'Ufficio.
- <sup>5</sup> In caso di impedimento il materiale d'analisi è da inviare per raccomandata all'organo di vigilanza della caccia competente per il luogo di abbattimento entro il 4 novembre 2019.
- <sup>6</sup> Per contrassegnare mandibole e trofei occorre utilizzare le etichette ufficiali che devono essere compilate integralmente.

# 3. Cacce speciali per la regolazione degli effettivi di cervo, capriolo e cinghiale

# 3.1 DISPOSIZIONI COMUNI

# Art. 55 Principio

- <sup>1</sup> Una volta disponibile il numero di capi abbattuti durante la caccia alta, il Dipartimento decide se debbano essere disposte cacce speciali per cervi, caprioli e cinghiali.
- <sup>2</sup> La caccia speciale può essere permessa anche nelle zone parzialmente protette di bandite federali di caccia e nelle zone di protezione della selvaggina cantonali.
- <sup>3</sup> La decisione e i piani di abbattimento vengono pubblicati sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

#### **Art. 56** Periodo e durata delle cacce

- <sup>1</sup> Le cacce speciali al cervo, al capriolo e al cinghiale hanno luogo nel periodo tra il 2 novembre e il 18 dicembre 2019. All'interno di una regione l'inizio, l'interruzione e la fine possono essere scaglionati a seconda della zona.
- <sup>2</sup> La caccia inizia di mercoledì o di sabato. Per il cervo e per il capriolo essa termina con l'adempimento del piano di abbattimento. Eventualmente la caccia può essere conclusa già dopo un solo giorno. In singole regioni il Dipartimento può disporre la caccia speciale al cinghiale anche successivamente all'adempimento dei piani di abbattimento per cervi e caprioli.

<sup>3</sup> L'inizio, eventuali interruzioni, l'aumento del piano degli abbattimenti nelle regioni e la conclusione delle cacce nelle regioni o nelle zone vengono stabiliti dal Dipartimento. Zone di caccia o parti di queste ultime possono essere limitate sotto il profilo territoriale o altimetrico.

#### **Art.** 57 Giorni di caccia, orari di tiro

<sup>1</sup> Le cacce si svolgono di mercoledì, di sabato e di domenica. Gli orari di tiro vengono stabiliti come segue:

- a) dal 2 al 15 novembre 2019 dalle ore 6.45 alle ore 14.00;
- b) dal 16 al 30 novembre 2019 dalle ore 7.00 alle ore 14.00;
- c) dal 1° al 18 dicembre 2019 dalle ore 7.15 alle ore 14.00.

# **Art. 58** Requisiti per la partecipazione

- <sup>1</sup> Sono autorizzati a partecipare i cacciatori che nell'anno in corso hanno acquistato la licenza di caccia alta o la licenza di caccia allo stambecco. Sono autorizzati a partecipare anche titolari di cani da traccia che durante la caccia alta si mettono a disposizione per la ricerca nel gruppo blu per almeno 15 giorni di caccia, di cui i primi tre giorni dopo l'inizio della caccia e i primi tre giorni dopo la riapertura. I cacciatori autorizzati a partecipare devono avere stipulato un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo di caccia.
- <sup>2</sup> Il numero di cacciatori autorizzati a partecipare viene stabilito in base al numero di cervi e di caprioli da abbattere e all'estensione della zona di caccia.
- <sup>3</sup> Se per una regione si annunciano troppi cacciatori, i partecipanti vengono stabiliti tramite sorteggio.
- <sup>4</sup> L'annuncio deve avvenire contestualmente all'acquisto della licenza di caccia alta o di caccia allo stambecco. Gli uffici dove annunciarsi sono gli uffici di rilascio delle licenze indicati dall'Ufficio. I moduli d'annuncio possono essere ritirati presso tali uffici.
- <sup>5</sup> I cacciatori devono indicare la regione in cui intendono esercitare la caccia speciale.
- <sup>6</sup> Durante la caccia speciale, nelle macroregioni Surselva e Grigioni centrale come pure nelle regioni Dreibündenstein, Heinzenberg, Hinterrhein e Schanfigg i cacciatori sono autorizzati a cacciare unicamente in una determinata parte della regione. All'atto dell'annuncio devono indicare la parte di regione preferita:
- regione di caccia al cervo Surselva: distretto di caccia I oppure distretto di caccia II;
- b) regione di caccia al cervo Heinzenberg: area Nolla (compresi gli alpi Verdus e Carnusa del settore C06) oppure regione parziale Safien – Bonaduz (compreso il settore C06 senza gli alpi Verdus e Carnusa);
- c) regione di caccia al cervo Dreibündenstein: area Domleschg oppure area Coira Ems Churwalden:
- d) regione di caccia al cervo Hinterrhein: area Schams oppure regione parziale Rheinwald/Ferrera – Avers:

- e) regione di caccia al cervo Grigioni centrale: area Davos (senza Wiesen), Comune di Bergün Filisur, Albulatal Brienz Obervaz (senza il Comune di Bergün Filisur) oppure area Surses;
- f) regione di caccia al cervo Schanfigg: Ausser-Schanfigg (settori T01, T02, T07) e Inner-Schanfigg (settori T03, T04, T05 e T06).
- <sup>7</sup> Il cacciatore interessato può esercitare la caccia solo in una regione o parte di regione. Sono fatte salve misure particolari per l'adempimento dei piani di abbattimento conformemente all'articolo 62.
- <sup>8</sup> La regione o la parte di regione annunciata viene indicata sulla licenza per la caccia alta o per la caccia allo stambecco.

# **Art. 59** Pubblicazione

<sup>1</sup> La decisione in merito allo svolgimento della caccia speciale viene pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

# Art. 60 Contingente

<sup>1</sup> Ogni cacciatore può abbattere al massimo quattro capi di selvaggina nello stesso giorno.

# **Art. 61** Obbligo di presentazione, controllo, determinazione e calcolo della tassa di abbattimento

- <sup>1</sup> Al termine della caccia gli animali abbattuti devono essere presentati senza indugio all'organo competente di vigilanza della caccia che procede alla misurazione e alla pesatura.
- <sup>2</sup> La selvaggina viene lasciata al cacciatore non appena egli ha confermato con la propria firma il peso da conteggiare e quindi l'ammontare della tassa di abbattimento. Per il calcolo del peso da conteggiare, dal cervo e dal capriolo vengono dedotti rispettivamente tre chilogrammi e un chilogrammo. La tassa di abbattimento viene fatturata dall'Ufficio

# **Art. 62** Misure particolari per adempiere i piani di abbattimento

<sup>1</sup> Se in una regione o in parti di essa la caccia non viene esercitata o viene esercitata in misura insufficiente, anche gli organi di vigilanza della caccia procedono ad abbattimenti. Su disposizione del Dipartimento, eventualmente possono essere coinvolti anche cacciatori di altre regioni, parti di regioni o aree.

# **Art. 63** Tassa di base

<sup>1</sup> La tassa di base per l'esercizio della caccia speciale ammonta a 100 franchi per tutte le regioni indipendentemente dalle specie cacciabili.

# Art. 64 Disposizioni particolari

- <sup>1</sup> Il martedì e il venerdì prima di una giornata di caccia speciale, a partire dalle ore 13.30 il cacciatore può informarsi al numero di telefono ufficiale<sup>9)</sup> oppure sul sito web dell'Ufficio<sup>10)</sup> in quali regioni si svolge la caccia speciale. In questi giorni è permesso recarsi agli alloggi in assetto di caccia a partire dalle ore 16.00. Mezzi di trasporto a motore possono essere utilizzati per recarsi nel territorio di caccia fino all'inizio dell'orario di tiro.
- <sup>2</sup> Nella zona d'influenza del Parco nazionale svizzero il Dipartimento è autorizzato a svolgere progetti pilota con disposizioni particolari per l'utilizzo di veicoli a motore. Questi progetti pilota riguardano divieti di circolazione limitati nel tempo prima dell'orario di tiro in combinazione con viaggi consentiti dopo l'inizio dell'orario di tiro.
- <sup>3</sup> Il transito su strade forestali al fine di esercitare la caccia speciale è ammesso senza autorizzazione in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale.
- <sup>4</sup> Se un cacciatore fa uso di mezzi di trasporto a motore per rientrare a casa oppure per il trasporto della preda, in caso di ripresa della caccia esso può utilizzarli solo in conformità alle disposizioni valide per la caccia alta ordinaria.
- <sup>5</sup> Gli animali abbattuti devono essere registrati senza indugio nell'elenco degli abbattimenti. Quest'ultimo deve essere inviato per posta A Plus o per raccomandata entro il 23 dicembre dell'anno civile in corso all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza è stata acquistata.
- <sup>6</sup> Gli organi di vigilanza della caccia fanno in modo che siano disponibili cani da traccia. I verbali di ricerca devono essere consegnati all'organo di vigilanza della caccia competente entro quattro giorni dal termine della caccia speciale nella regione corrispondente.
- <sup>7</sup> Per tutti i cacciatori durante la caccia speciale è obbligatorio indossare gilè fluorescenti, giacche fluorescenti o cappelli dal colore segnaletico. Una fascia sul cappello non è sufficiente.
- <sup>8</sup> Per quanto le disposizioni riguardo alla caccia speciale non prevedano nulla di diverso, trovano applicazione le medesime disposizioni valide per l'esercizio della caccia alta.

# 3.2. CERVI

# Art. 65 Zona di caccia

<sup>1</sup> Le cacce speciali vengono svolte nelle regioni in cui durante la caccia alta ordinaria non è stato abbattuto il numero di femmine necessario per la regolazione dell'effettivo.

<sup>9)</sup> numero di telefono 0900 820 844 (tedesco) rispettivamente 0900 820 845 (italiano)

<sup>10)</sup> http://www.ajf.gr.ch

# Art. 66 Piani di abbattimento

- <sup>1</sup> I piani di abbattimento per la caccia speciale vengono stabiliti in modo tale che venga abbattuto il numero mancante di femmine.
- <sup>2</sup> In sede di allestimento dei piani di abbattimento di norma si calcola che la quota di femmine tra gli animali abbattuti ammonterà al 70 per cento. Se negli ultimi anni in una regione di caccia al cervo la quota media di femmine è stata inferiore al 70 per cento, ciò viene tenuto in considerazione in sede di pianificazione. Se eccezionalmente viene dato il via libera solamente alla caccia di cerbiatti, si calcola che la quota di femmine tra gli animali abbattuti sarà del 50 per cento.
- <sup>3</sup> In tutte le aree il Dipartimento può aumentare il piano di abbattimento per la caccia speciale di fino a 20 capi.

# Art. 67 Cervi cacciabili

- <sup>1</sup> Durante la caccia speciale possono essere abbattuti:
- a) cervi malati o feriti;
- b) femmine di cervo, femmine sottili e cerbiatti;
- c) fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi;
- d) forcuti.
- <sup>2</sup> Cacciatori che hanno abbattuto due cerbiatti possono abbattere un maschio di cervo conformemente alle disposizioni relative alla caccia alta. Fanno eccezione e sono protetti cervi con corona su una o su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più.
- <sup>3</sup> Se in una regione la differenza rispetto al piano degli abbattimenti è esigua, è possibile limitare sia il contingente giornaliero a disposizione dei cacciatori, sia l'elenco degli animali cacciabili.

# **Art. 68** Tasse di abbattimento

<sup>1</sup> La tassa di abbattimento ammonta a:

a)	per cerbiatti	tr. 2.–/kg
b)	per cervi di un anno	fr. 4.–/kg

c) per femmine di cervo di due anni e più fr. 4.-/kg d) per maschi di cervo di due anni e più fr. 6.-/kg

# 3.3. CAPRIOLI

#### Art. 69 Zona di caccia

<sup>1</sup> La cacce speciali al capriolo vengono svolte nelle regioni e nelle aree in cui i piani di abbattimento non sono stati adempiuti già durante la caccia alta ordinaria.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per animali malati e feriti che sono inutilizzabili non viene riscossa alcuna tassa di abbattimento.

# **Art. 70** Piani di abbattimento

<sup>1</sup> Al termine della caccia alta per ciascuna regione viene stabilito il numero necessario di abbattimenti per raggiungere l'obiettivo, che viene confrontato con il numero di capi abbattuti. I capi mancanti devono essere abbattuti durante la caccia speciale. Le regioni di caccia al capriolo corrispondono a quelle di caccia al cervo conformemente all'allegato 4.

<sup>2</sup> I piani di abbattimento per le singole regioni e le singole aree vengono determinati in base al numero di capi abbattuti durante la caccia alta in modo tale che la quota di femmine di capriolo e di piccoli di capriolo si attesti di norma tra il 50 e il 65 per cento di tutti i caprioli abbattuti. La percentuale di femmine di capriolo e di piccoli di capriolo richiesta aumenta se il numero di maschi di capriolo abbattuti si avvicina o supera il numero massimo degli abbattimenti registrato nel corso degli ultimi 25 anni. In sede di determinazione del piano degli abbattimenti si tiene conto delle differenze regionali per quanto concerne la pressione venatoria esercitata sul maschio di capriolo.

# Art. 71 Caprioli cacciabili

- <sup>1</sup> Durante la caccia speciale possono essere abbattuti:
- a) caprioli malati e feriti;
- b) femmine di capriolo, femmine sottili e piccoli di capriolo.
- <sup>2</sup> Se in una regione la differenza rispetto al piano degli abbattimenti è esigua, è possibile limitare il contingente giornaliero dei cacciatori.

#### **Art.** 72 Tasse di abbattimento

<sup>1</sup> La tassa di abbattimento ammonta a:

a) per animali di un anno o più

fr. 6.–/kg

b) per piccoli di capriolo

nessuna tassa

c) per animali malati e feriti che sono inutilizzabili

nessuna tassa

# 3.4 CINGHIALI

# Art. 73 Zona di caccia, cinghiali cacciabili

<sup>1</sup> Fatta eccezione per le scrofe allattanti, i cinghiali sono cacciabili in tutte le regioni in cui viene svolta la caccia speciale.

# **Art. 74** Diritto di caccia, obbligo di presentazione

- <sup>1</sup> Sono autorizzati a cacciare i titolari di un'autorizzazione per l'esercizio della caccia speciale.
- <sup>2</sup> Gli animali abbattuti sono da presentare senza indugio all'organo competente di vigilanza della caccia dopo la conclusione della caccia.

# **Art. 75** Tasse di abbattimento

<sup>1</sup> La tassa di abbattimento ammonta a:

a) per animali di peso superiore a 40 kg

fr. 2.-/kg

b) per animali di peso fino a 40 kg

nessuna tassa

c) per animali malati e feriti che sono inutilizzabili

nessuna tassa

# 4. Caccia allo stambecco

# **Art. 76** Periodi di caccia e orari di tiro

<sup>1</sup> La caccia allo stambecco si svolge nel periodo dal 5 ottobre al 5 novembre compreso. In alcune colonie è prevista un'ammissione scaglionata oppure la caccia viene interrotta per diversi giorni.

- a) dal 5 al 15 ottobre 2019 dalle ore 7.00 alle ore 19.30;
- b) dal 16 al 26 ottobre 2019 dalle ore 7.15 alle ore 19.00;
- c) dal 27 ottobre al 5 novembre 2019 dalle ore 6.45 alle ore 17.30.

# Art. 77 Cacciatori autorizzati

<sup>1</sup> Sono autorizzati a cacciare solo i cacciatori che si sono annunciati regolarmente, che nel relativo anno sono stati estratti a sorte e che hanno acquistato una licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco.

# Art. 78 Piano degli abbattimenti

<sup>1</sup> Il piano degli abbattimenti stabilisce il numero di maschi e di femmine di stambecco che deve essere prelevato dall'effettivo per ciascuna colonia di stambecchi. Per i maschi di stambecco il piano è ripartito in aggiunta secondo classi d'età. Il piano degli abbattimenti 2019<sup>11)</sup> approvato dall'Ufficio federale dell'ambiente è contenuto nell'allegato 8.

# Art. 79 Animali marcati

<sup>1</sup> Gli animali marcati sono protetti. In via eccezionale l'Ufficio può autorizzare l'abbattimento di animali malati e feriti nonché di animali che rientrano in una determinata classe d'età.

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Valgono i seguenti orari di tiro:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza della caccia sono vincolanti per i cacciatori.

<sup>11)</sup> approvato il 27 maggio 2019

# Art. 80 Disposizioni particolari

<sup>1</sup> Il transito su strade forestali al fine di esercitare la caccia allo stambecco è ammesso senza autorizzazione in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale.

# **Art. 81** Riporto del diritto di partecipazione

- <sup>1</sup> In caso di disdette entro il 31 luglio il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco viene riportato senza limitazione all'anno successivo.
- <sup>2</sup> In caso di disdette dal 1° agosto in poi il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco viene riportato solo in caso di malattia o di infortunio. Il diritto è valido per tre anni e può essere riportato una volta durante questo periodo.
- <sup>3</sup> Se un cacciatore è costretto a interrompere la caccia a causa di malattia o infortunio, il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco viene riportato limitatamente ai giorni di caccia non utilizzati, se l'interruzione della caccia avviene prima del terzultimo giorno di caccia. Il diritto è valido per tre anni e può essere riportato una volta durante questo periodo.

# 5. Caccia bassa

# 5 1 DISPOSIZIONI COMUNI

#### **Art. 82** Periodi di caccia e orari di tiro

- <sup>1</sup> La caccia bassa dura dal 1° ottobre al 30 novembre.
- <sup>2</sup> Valgono i seguenti orari di tiro:
- a) dal 1° al 15 ottobre 2019 dalle ore 7.00 alle ore 19.30:
- b) dal 16 al 26 ottobre 2019 dalle ore 7.15 alle ore 19.00:
- c) dal 27 ottobre al 15 novembre 2019 dalle ore 6.45 alle ore 17.30;
- d) dal 16 al 30 novembre 2019 dalle ore 7.00 alle ore 17.30.

# Art. 83 Selvaggina cacciabile

<sup>1</sup> Sono cacciabili: lepri comuni, lepri variabili, volpi, tassi, martore e faine, cani procioni, procioni, topi muschiati, fagiani di monte, pernici bianche, colombacci, piccioni domestici inselvatichiti, corvi imperiali, cornacchie nere, cornacchie bigie, gazze, ghiandaie, cormorani, folaghe e germani reali.

#### Art. 84 Limitazioni locali

<sup>1</sup> Dal 5 al 21 ottobre 2019 volpi, tassi, martore e faine nonché procioni, cani procioni e topi muschiati sono cacciabili senza limitazioni temporali nei distretti di caccia I, II, III, V, VI, VII, VIII-1, VIII-2, X, XI e XII.

<sup>2</sup> I distretti di caccia e le regioni di caccia corrispondono alla ripartizione di cui all'allegato 4.

# **Art. 85** Impiego di cani da caccia, dimensione del gruppo

- <sup>1</sup> L'impiego di cani da caccia per l'esercizio della caccia è permesso solo se anche il cacciatore stesso esercita la caccia.
- <sup>2</sup> Nel caso di impiego di cani da caccia per la caccia alla lepre o a volatili la dimensione del gruppo è limitata a quattro cacciatori.

# **Art. 86** Elenco degli abbattimenti

<sup>1</sup> Per le lepri, le faine, le martore e gli uccelli abbattuti è obbligatorio indicare correttamente la specie (lepre comune o lepre bianca, faina o martora, fagiano di monte o pernice bianca, germano reale). L'indicazione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti è punita con una multa disciplinare conformemente all'allegato 1.

# 5.2. LEPRI

# Art. 87 Limitazione temporale, contingente

- <sup>1</sup> La lepre non può essere cacciata dal 21 novembre al 30 novembre 2019 compreso.
- <sup>2</sup> Ogni cacciatore può abbattere in totale otto lepri, tuttavia al massimo due lepri nel corso della stessa giornata.

# 5 3 FAGIANI DI MONTE

# **Art. 88** Limitazione temporale, contingente e obbligo di presentazione

- <sup>1</sup> Il fagiano di monte può essere cacciato a partire dal 16 ottobre.
- <sup>2</sup> Ogni cacciatore può abbattere un fagiano di monte.
- <sup>3</sup> Fagiani di monte abbattuti devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia.

# 5.4 PERNICI BIANCHE

# **Art. 89** Limitazione temporale, contingente e obbligo di presentazione

- <sup>1</sup> La pernice bianca può essere cacciata a partire dal 16 ottobre.
- <sup>2</sup> Ogni cacciatore può abbattere al massimo due pernici bianche nello stesso giorno e dieci pernici bianche nel corso di tutta la caccia bassa.

<sup>3</sup> Per ogni pernice bianca abbattuta occorre consegnare campioni di piume (ali, remiganti e diverse piume). I campioni devono essere conservati separatamente in un sacchetto di plastica, le ali devono essere congelate, e consegnati agli organi di vigilanza della caccia entro il 6 dicembre 2019 insieme alle informazioni riguardanti la data e il luogo dell'abbattimento. Il verbale ufficiale<sup>12)</sup> deve essere compilato integralmente, comprese le coordinate.

# 5.5. SELVAGGINA ACQUATICA

# Art. 90 Caccia con il cane, contingente

- <sup>1</sup> La caccia alla selvaggina acquatica (cormorani, folaghe, germani reali) può essere praticata solo con un cane da caccia appositamente addestrato e solo con pallini senza piombo.
- <sup>2</sup> Ogni cacciatore può abbattere al massimo o due folaghe, due germani reali o una folaga e un germano reale. Per i cormorani non ci sono contingenti giornalieri.
- <sup>3</sup> Il numero di capi permesso per lo stesso cane da caccia è di al massimo quattro al giorno.

# 5.6 GHIANDAIE

# Art. 91 Contingente

<sup>1</sup> Ogni cacciatore può abbattere al massimo quattro ghiandaie al giorno. I capi abbattuti devono essere registrati senza indugio nell'elenco degli abbattimenti.

# 6. Caccia d'agguato

# **Art. 92** Periodi di caccia e orari di tiro

<sup>1</sup> La caccia d'agguato dura dal 1° novembre 2019 al 29 febbraio 2020 compreso con una sospensione per Natale (dal 24 dicembre al 26 dicembre compreso). L'esercizio della caccia d'agguato è permesso dalle ore 17.30 alle ore 6.30.

# **Art. 93** Cacciatori autorizzati, elenco degli abbattimenti

<sup>1</sup> La caccia d'agguato può essere esercitata dai titolari di una licenza di caccia alta, caccia bassa o caccia allo stambecco per l'anno di caccia in corso nonché da cacciatori che acquistano una licenza per la caccia d'agguato. Il cacciatore è tenuto a portare con sé l'elenco degli abbattimenti valido.

<sup>12)</sup> verbale per la consegna di materiale d'analisi di pernici bianche abbattute

# **Art. 94** Selvaggina cacciabile, limitazione temporale e locale

- <sup>1</sup> Sono cacciabili: volpi (fino al 29 febbraio 2020), tassi (fino al 15 gennaio 2020), martore e faine (fino al 15 febbraio 2020), cani procioni, procioni e topi muschiati (fino al 29 febbraio 2020).
- <sup>2</sup> Nelle zone di riposo per la selvaggina delimitate con effetto esecutivo la caccia d'agguato è vietata. In zone con regolare presenza del lupo gli organi di vigilanza della caccia possono revocare o vietare posti di appostamento per la caccia d'agguato se non viene mantenuta una distanza adeguata dagli insediamenti.

# Art. 95 Annuncio

- <sup>1</sup> I cacciatori che esercitano la caccia d'agguato devono annunciare in precedenza per iscritto entro il 31 ottobre del relativo anno civile all'organo competente di vigilanza della caccia i luoghi di appostamento. Complessivamente possono essere indicati due luoghi.
- <sup>2</sup> I cacciatori possono informarsi presso gli organi di vigilanza della caccia in merito all'ammissibilità di un luogo di appostamento a partire dal 1° agosto.
- <sup>3</sup> L'annuncio è valido unicamente se ogni luogo è indicato in modo esatto. È obbligatorio indicare il numero del settore, il nome della località e il nome locale nonché le coordinate. In seguito i luoghi di appostamento per la caccia d'agguato non possono più essere modificati a posteriori.
- <sup>4</sup> Con l'annuncio il cacciatore conferma di essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo di caccia. Contestualmente è necessario inoltrare anche una copia dell'attestato di tiro per l'arma a pallini.

# Art. 96 Carnai

<sup>1</sup> Nei carnai è vietata la posa di intere carcasse di animali da reddito o di selvaggina abbattuta o di parti di esse allo scopo di attirare la selvaggina. Resti di carne o di pesce devono essere posati in modo tale che i predatori possano assumerne solo porzioni minime.

# **Art. 97** Ulteriori disposizioni

- <sup>1</sup> La caccia d'agguato può essere esercitata solo da case, stalle o altre strutture stabili (baracche di legno e simili). Per la caccia d'agguato è permesso l'uso di veicoli a motore e di funivie.
- <sup>2</sup> È obbligatorio indicare la specie dei mustelidi abbattuti (faina o martora). L'indicazione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti è punita con una multa disciplinare conformemente all'allegato 1.

# 7. Disposizioni finali

# Art. 98 Disposizioni penali

<sup>1</sup> Infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza vengono punite conformemente all'articolo 47 segg. della legge cantonale sulla caccia<sup>13)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>13)</sup> CSC <u>740.000</u>

# Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
02.07.2019	01.08.2019	atto normativo	prima versione	2019-010

# Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	02.07.2019	01.08.2019	prima versione	2019-010

# Allegato 1: Multe disciplinari (art. 23)

(Stato 1° agosto 2019)

# I. Disposizioni generali

- Se il cacciatore interessato si è autodenunciato ai sensi dell'articolo 33 dell'ordinanza governativa sulla caccia (OGC), gli abbattimenti illegali vengono sanzionati secondo la procedura di multa disciplinare.
- Per quanto riguarda lo stambecco, la valutazione della cacciabilità di capi che presentano uno sviluppo anormale ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 dell'ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam) si conforma ai criteri stabiliti dall'Ufficio per la caccia e la pesca del 31 luglio 2003.

# II. Diritto sulla caccia in generale

1.	Omissione di portare con sé uno o più documenti prescritti per l'esercizio della caccia (art. 6 OGC)	fr.	50.–
2.	Mancata registrazione nel libretto di licenza di caccia di un'arma ammessa per il relativo tipo di caccia (art. 13 cpv. 3 LCC; art. 8 cpv. 1 OGC)	fr.	100.–
3.	Iscrizione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti di caccia bassa o di caccia d'agguato (art. 86 e art. 97 cpv. 2 PEC)	fr.	50.–
4.	Elitrasporto senza autorizzazione di ungulati abbattuti (art. 16 cpv. 2 OGC)	fr.	400.–
5.	Foraggiamento illegale di cinghiali (art. 47 PEC) e posa di esche (art. 53 PEC).	fr.	300.–
6.	Consegna tardiva dei verbali di ricerca (art. 19 PEC)	fr.	50
7.	Mancata consegna del materiale d'analisi (art. 89 cpv. 3 e art. 54 cpv. 1 - 5 PEC, a partire dal settimo giorno dopo il termine di consegna stabilito)	fr.	150.–
8.	Consegna incompleta o tardiva di materiale d'analisi, per capo	fr.	50

	(art. 89 cpv. 3 e art. 54 cpv. 1 - 6 PEC, fino a sei giorni dopo il termine di consegna stabilito)		
9.	Mancata presentazione di capi abbattuti per i quali vige il relativo obbligo, per capo (art. 30 cpv. 6, art. 37 cpv. 3, art. 41 e art. 88 cpv. 3 PEC)	fr.	150.–
10.	Abbattimento illegale di un animale marcato (art. 24 cpv. 1 PEC)	fr.	200
11.	Consegna tardiva dell'elenco degli abbattimenti (art. 16 PEC, fino a sei giorni dopo il termine di consegna stabilito)	fr.	50.–
12.	Mancata consegna dell'elenco degli abbattimenti (art. 16 PEC, a partire dal settimo giorno dopo il termine di consegna stabilito)	fr.	150.–
13.	Uso illegale di veicoli a motore, per ogni cacciatore (art. 10 segg. OGC)	fr.	400.–
14.	Complicità nell'uso illegale di veicoli a motore (art. 16 LCC e art. 10 segg. OGC)	fr.	200.–
15.	Mancata consegna dei moduli di protocollo per l'analisi degli effetti di munizioni con e senza piombo (art. 16a PEC)	fr.	50.–
	Abbattimenti illegali durante la caccia alta		
1.	Cervo		
1.1	Fusone con un'altezza d'asta fino a 10 cm superiore agli orecchi (art. 29 PEC)	fr.	150.–
1.2	Fusone con un'altezza d'asta oltre 10 cm superiore agli orecchi (art. 29 PEC)	fr.	300.–
1.3	Cervi a corona (art. 29 e art. 30 PEC)		
	a) Lunghezza di ambedue le aste inferiore a 65 cm	fr.	300
	b) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta non superiore a 7 cm	fr.	300.–
	c) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta superiore a 7 cm e inferiore a 12 cm	fr.	500.–
	d) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta pari a 12 cm o più	Procu	uncia alla ra pubblica
	e) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, altri cervi a corona		uncia alla ra pubblica
1.4	Femmina allattante di cervo (art. 29 PEC)	fr.	150.—
1.5	Cerbiatto (art. 29 PEC)	fr.	150

1.6	Altri cervi abbattuti illegalmente (art. 32 PEC)	fr.	300
1.7	Mancato annuncio di capi abbattuti legalmente in zone di protezione della selvaggina in cui la caccia è aperta o parzialmente aperta (art. 34 PEC)	fr.	100.—
2.	Capriolo		
2.1	Abbattimento illegale di maschi di capriolo (art. 37 PEC)	fr.	180
2.2	Femmina allattante di capriolo (art. 37 PEC)	fr.	100
2.3	Piccolo di capriolo (art. 37 PEC)	fr.	100
2.4	Superamento del contingente di tre capi o del contingente supplementare, per capo (art. 43 e art. 44 PEC)	fr.	200.–
2.5	Abbattimento di una femmina di capriolo o di una sottile al posto di un piccolo di capriolo (art. 37 PEC)	fr.	100.–
3.	Camoscio		
3.1	Femmina allattante di camoscio (art. 39 PEC)	fr.	200.–
3.2	Piccolo di camoscio (art. 39 PEC)	fr.	200
3.3	Maschio di camoscio fino a 31/4 anni (art. 43 PEC)	fr.	200.–
3.4	Maschio di camoscio di 41/4 anni e più vecchio, fino a 28 kg, peso pulito, con la testa (art. 43 PEC)	fr.	300.–
3.5	Maschio di camoscio di 4¼ anni e più vecchio, oltre 28 kg, peso pulito, con la testa (art. 43 PEC)	fr.	400.–
3.6	Camosci di un anno protetti oppure femmine di camoscio protette abbattuti al di sopra del limite altimetrico fissato (art. 42, art. 43 e art. 44 PEC)	fr.	150.–
3.7	Superamento del contingente di tre capi o del contingente supplementare, per capo (art. 43 e art. 44 PEC)	fr.	200.–
3.8	Abbattimento di una femmina di camoscio tra il 23 e il 26 settembre nei distretti di caccia III, IV e X (art. 27 cpv. 3 PEC)	fr.	200.–
4.	Cinghiale		
4.1	Scrofa allattante (art. 45 PEC)	fr.	150.—

# IV. Esercizio della caccia bassa e della caccia d'agguato

1.	Superamento del contingente giornaliero per il fagiano di monte, la pernice bianca, la selvaggina acquatica o per la ghiandaia (art. 89, art. 90 e art. 91 PEC)	fr.	100.–
2.	Scambio di specie tra differenti anatre, purchè si tratti di una specie cacciabile conformemente all'articolo 5 LCP	fr.	100.–
3.	Approntamento di carnai con carcasse o parti di carcasse di animali da reddito o di animali selvatici abbattuti (art. 96 PEC).	fr.	100.–
V	Abbattimenti illegali durante la caccia speciale		
1.	Fusone con un'altezza d'asta fino a 10 cm superiore agli orecchi (art. 67 cpv. 1 PEC)	fr.	150.–
2.	Fusone con un'altezza d'asta oltre 10 cm superiore agli orecchi (art. 67 cpv. 1 PEC)	fr.	300.–
3.	Cervi a corona (art. 29 e art. 67 PEC)		
	a) Lunghezza di ambedue le aste inferiore a 65 cm	fr.	300
	b) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta non superiore a 7 cm	fr.	300.–
	c) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta superiore a 7 cm e inferiore a 12 cm	fr.	500
	d) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta pari a 12 cm o più	Denuncia al	
	e) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, altri cervi a corona	Denuncia al pubb	
4.	Altri cervi abbattuti illegalmente (art. 67 cpv. 1 PEC)	fr.	300
5.	Sottile in caso di possibilità limitata di cacciare il cervo (art. 67 cpv. 3 PEC)	fr.	100.–
6.	Femmina di cervo in caso di possibilità limitata di cacciare il cervo (art. 67 cpv. 3 PEC)	fr.	200.–
7.	Maschio di capriolo con una lunghezza d'asta inferiore a 10 cm (art. 71 cpv. 1 PEC)	fr.	180
_		_	

Maschio di capriolo con una lunghezza d'asta di 10 cm e oltre

Maschio di capriolo senza trofeo (art. 71 cpv. 1 PEC)

fr.

fr.

300.-

100.-

8.

9.

(art. 71 cpv. PEC)

10.	Scambio di specie tra cervo e capriolo (art. 67 cpv. 1 rispettivamente art. 71 cpv. 1 PEC)	fr.	300.–
11.	Scrofa allattante (art. 73 PEC)	fr.	150
12.	Superamento del contingente giornaliero, per capo (art. 60, art. 67 cpv. 3 e art. 71 cpv. 2 PEC)	fr.	200.–
13.	Abbattimento cervo/capriolo in caso di possibilità limitata di cacciare, per capo (limitazione del territorio oppure limite altimetrico; art. 56 cpv. 3 PEC)	fr.	200.–

# VI. Abbattimenti illegali durante la caccia allo stambecco

1.	Femmina allattante di stambecco (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	200.–
2.	Piccolo di stambecco (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	200.–
3.	Femmina di stambecco al posto di un maschio (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	200.–
4.	Maschio di stambecco fino a 1¼ anni al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	200.–
5.	Maschio di stambecco fino a 21/4 anni al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	300.–
6.	Maschio di stambecco di 31/4- e 41/4 anni al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	400.–
7.	Maschio di stambecco di 5¼ anni e più al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	500
8.	Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, un anno più giovane o più vecchio (art. 14 e art. 15 OCStam)	fr.	200.–
9.	Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, due anni più giovane o più vecchio (art. 14 e art. 15 OCStam)	fr.	400.–
10.	Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, oltre due anni più giovane o più vecchio (art. 14 e art. 15 OCStam)	fr.	500
11.	Superamento del contingente di abbattimento assegnato, per capo (art. 13 cpv. 1 e 2 OCStam)	fr.	300.–

# Allegato 2: Misure di gestione nelle zone di protezione della selvaggina (art. 32 cpv. 2 e art. 32a)

(Stato 1° agosto 2019)

# a) Aperture totali o parziali per la caccia al cervo, nessun divieto di accesso

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: sono cacciabili femmine non allattanti di cervo e sottili

# - 113. Tschenclinas (Sumvitg)

Confini: Suschnas (demarcato) – Val Cuolmet (demarcato) – curva altimetrica 1700 Sut Greppa (demarcato) – Tegia Nova – Valetta (demarcato) – Tegia Nova (demarcato) – punto di partenza.

# - 300. Beverin, Stockwald (Safiental)

Confini: ponte Rabiusa (punto 1672) – confine bandita – sentiero per il Chüeberg – demarcazioni – Rabiusa – punto di partenza.

- 319. Scalottas, al di sotto del sentiero escursionistico Carvenna Cunigel (Scharans)
- Confini: cartello sentiero escursionistico Carvenna demarcazione sentiero escursionistico – cartello sentiero escursionistico Cunigel.

# 320. Raschil, al di sotto del sentiero pedonale Val Barcli – Val da Raschil (Domleschg)

Confini: cartello sentiero pedonale (Val Barcli) a nordest dell'Alp Tamil – demarcazione lungo il sentiero pedonale per la Val da Raschil.

# - 400. Trescolmen versante Mesolcina (Mesocco)

Confini: Ri d'Anzon (855) – ponte Cet – sentiero per Pundelon – strada carrozzabile – pendio sopra la strada forestale di Nan, orlo piantagione (vedi demarcazione sul territorio) – Ri de Nan deviazione per settore sovrastante (vedi segnalazione in loco) – sentiero superiore per Quadea – orlo superiore pendio Quadea – strada Valineu – Sei – strada forestale direzione sud – strada cantonale – Ri d'Anzon (punto di partenza).

# - 400. Trescolmen versante Val Calanca (Rossa)

Confini: Pian d'As – Calancasca – confluenza riale de la Bedoleta (canale "Or del Margna") – piede della gronda "La Gareg d'As" (segnalazione sul terreno) – canale "Gagliun" (segnalazione sul terreno) – Calancasca – punto di partenza.

Segnalazioni visive verranno apposte sul terreno.

# - 1255. Salums-Bundettis (Churwalden)

Apertura parziale del quarto sudoccidentale.

# b) Aperture parziali, con divieto di accesso, tutta la caccia alta, femmine

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: sono cacciabili femmine non allattanti di cervo e sottili

Durante tutta la caccia alta nelle zone di protezione elencate di seguito e nell'area a una distanza massima di 150 m dal confine è permesso abbattere cervi da fuori dei confini della zona di protezione. È possibile accedere alle zone di protezione solo per recuperare la selvaggina abbattuta nonché per il controllo del punto in cui la selvaggina è stata colpita. In caso di necessità, l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati con cartelli rossi/blu.

# - 105. Cazirauns (Medel/Lucmagn)

Versante occidentale.

# - 107. Cristallina (Medel/Lucmagn)

Punt da Cristallina, punto 1616 – demarcato – Rein da Cristallina – demarcato – sbocco del ual da Garviel nel Rein da Cristallina e parte del versante meridionale (adiacente al versante orientale esistente fino alla curva altimetrica 1800).

# - 109. Las Vals (Disentis/Mustér)

Versante orientale e parte del versante settentrionale (adiacente al versante orientale esistente fino alla curva altimetrica 1400).

# - 110. Scalinadas (Disentis/Mustér)

Parte del versante orientale (demarcato).

# - 115. Garvera (Sumvitg)

Versante occidentale e settentrionale.

#### - 201. Salischina (Lumnezia)

Settori versante settentrionale e orientale.

#### - 202. Cresta (Lumnezia)

Settori versante nordorientale e occidentale.

# - 208. Muretg (Ilanz/Glion)

Settore versante settentrionale fino a Val Macorta (demarcato).

# - 209. Botta Burschina (Ilanz/Glion)

Settore versante sudoccidentale, punto 1660 – punto 1540.

# - 210. Grenerberg (Obersaxen, Lumnezia)

Settore versante sudoccidentale e orientale.

# - 211. Ladral (Waltensburg/Vuorz)

Settore versante occidentale.

# - 212. Schmuer (Andiast)

Settore versante nordorientale (escluso sentiero escursionistico).

# - 213. Draus (Pigniu, Rueun)

Punto 2178 (Ruinas) – ual da Ruinas.

# - 214. Valledras (Ruschein, Schnaus, Ladir)

Settore versante occidentale e meridionale.

# - 246. Wäschchrut (Vals)

Settore versante settentrionale.

# - 300. Piz Beverin (Tschappina, Flerden)

Settore 1 Wiss Nolla – Mittelberg.

Settore 2 gola Dros – Grosswald.

# - 301. Eggschiwald (Safiental)

Settore 1 Güner Hütta.

Settore 2 "im Spitz".

# - 302. Schlund (Safiental)

Settore 1 Schlund – Tanna.

Settore 2 "grossi Fluh".

# - 305. Hinterrhein (Hinterrhein)

Settore 1 Brewald.

Settore 2 strada comunale – torrente Platta.

# - 310. Muttanz (Sufers, Andeer)

Lungo il confine della zona di protezione.

# - 315. Unterm Fat (Avers)

Settore strada cantonale a partire dalla diramazione Val di Lei – Niedermatta.

# - 316. Andies (Andeer)

Settore 1 Aua Granda - Aua Pintga.

# - 317. Zes (Zillis-Reischen)

Lungo il confine della zona di protezione.

# - 319. Piz Scalottas (Scharans)

Settore 1 Sunntigsweid.

# - 361. Vizan (Andeer-Casti-Wergenstein)

Lungo il confine della zona di protezione.

# - 400. Trescolmen versante Mesolcina (Mesocco – Andrana)

Andrana: solo zona aperta (2'736'849/1'142'770), limite perimetrale (orlo bosco), nessuna marcazione in loco.

Usenich – Cif: lungo la tratta della strada tra Usenich (2'736'261/1'143'012), fino a Cif (2'735'267/1'143'405).

# - 500. Ela (Bergün/Bravuogn)

Settore ponte Ava da Tschitta – base della parete rocciosa sur la Crappa.

# - 502. Dischma (Davos)

Settore 1 torrente Rüedischtälli.

Settore 2 torrente Dischma (Chintsch Hus-Gadmen) – Börterhorn.

# - 504. Val Tuors (Bergün/Bravuogn)

Settore 1 Val Mela – Saneva – Fatschel.

Settore 2 Ava da Crealetsch.

# - 505. Val Tisch (Bergün/Bravuogn)

Settore Blais.

# - **702. Spinas (Bever)**

Settore Alp Spinas.

# - -716. Splars (S-chanf)

Intero confine al di sotto dei 1900 m slm.

# - 721. Cloter (Bever, La Punt Chamues-ch)

Settore sudoccidentale

# - 722. Pentsch (Zuoz, La Punt Chamues-ch)

Settore Val Lavirun.

# - 808. Falalta (Poschiavo, Brusio)

Fascia a sud-est della ZdP: marcazione strada boschile Golbia – solcun da Golbia – marcazione salt da la piscia.

# - 828. Pizzo Ometto (Brusio)

Fascia a sud-est della ZdP: marcazione sentiero Salina – Val Sarasca – marcazione Planei.

# - 829. Grava Puriva (Brusio, Poschiavo)

Fascia a nord della ZdP: marcazione angolo nord-ovest della ZdP (Val Trevisina) – marcazione Grava Puiriva (lungo confine est della ZdP).

#### - 831. Plan Alt (Poschiavo)

Fascia a nord della ZdP: marcazione sentiero per Lagüzzon – marcazione Val Scüri.

#### - 833. Pilinghel (Brusio)

Fascia a ovest-nord/ovest e nord/est della ZdP: marcazione a nord di Pilinghel – marcazione limite prati Alp Braita.

#### - 902. Sursassa (Zernez)

Confine verticale meridionale: punto 1776 - Val Gondas - fino a 2000 m slm.

Confine verticale settentrionale: Ils Lavinars – fino a 2000 m slm.

#### - 903. Champatsch (Zernez)

Confine verticale occidentale: Breita Zug – fino a 2500 m slm.

#### - 919. Vallanzun (Zernez)

Confine verticale meridionale: Vallun Quadratscha – fino al sentiero escursionistico 2185 m slm.

Confine verticale settentrionale: punto 1597 – Val Schivò – fino al sentiero escursionistico 2185 m slm.

#### - 921. Ruinatscha (Zernez)

Confine nordorientale: sentiero forestale Pradè – fino a Fop Tiamarsch.

#### - 924. Ascharinas (Scuol)

Confine orientale: Fasten da Clauter.

### - 930. Laschadura (Zernez)

Confine verticale occidentale: Prasval punto 2054 – fino a Foppinas. Confine verticale orientale: Truoi Vallun Laschadura – fino a Foppinas.

#### - 1001. Tardanna (Scuol)

Settore sul versante settentrionale tra Val da Cuas Pitschna – Bocca da Tiral.

#### - 1005. Sesvenna (Scuol)

Settore sul versante settentrionale lungo la demarcazione del torrente Sesvenna.

#### - 1006. Tavrü (Scuol)

Settore 1 sbocco Aua da Mingér – ponte Ravitschana – sbocco Aua da Tavrü – lungo il confine demarcato fino al punto 2006 lungo la demarcazione verticale prima dell'Alp Tavrü nonché demarcazione lungo il confine del PNS fino a Blaisch Bella.

#### - 1102. Novaier-Litzi (Klosters)

Punto 2469 – Falle Engi – Aebiboden – punto 1512.

#### - 1103. Schlappin (Klosters)

Settore torrente Schlappin.

#### - 1104. Schaniela (Küblis, Luzein)

Gola Läger (arginatura) – torrente Schaniela.

#### - 1105. Buchnertobel (Luzein)

Settore 1 Gola Schaf.

Settore 2 Vamalazug.

Settore 3 Gauis.

#### - 1106. Schafnüd-Stein (Luzein, Schiers)

Settore torrente Chlei – Sattel.

#### - 1107. Chuonzen (Jenaz)

Settore torrente Faniner – Sturchel.

#### - 1109. Landquartberg (Schiers)

Demarcazione strada forestale Pravarnier – strada forestale – demarcazione – nuovo portale della galleria FR.

#### - 1110. Girenspitz (Schiers)

Drosbüel – gola Verdill – Scheri – sentiero escursionistico Fadur-Obersäss.

#### - 1112. Sanalada (Seewis)

Settore 1 torrente Cani.

Settore 2 Tütschiboden.

#### - 1132. Picardi (Seewis, Grüsch)

Ludera Furggli punto 2050 – Scheri – gola Eggen – torrente Valser – demarcazione al di sotto di Freschidörsch.

#### - 1138. Sardasca (Klosters)

Settore torrente Verstankla.

#### - 1139. Badwald (Fideris)

Settore confine superiore della zona di protezione Badwald – confine della zona di protezione – Malanserbach – fino allo sbocco del torrente Ariesch.

#### - 1140. Duranna (Conters i.P.)

Lungo tutto il confine della zona di protezione.

#### - 1160. Brand (Trimmis)

Settore demarcazione gola Brand – gola Brand – parte inferiore del confine della zona di protezione Brand – gola Hirzen punto 1701 – confine della zona di protezione – cresta altitudine 2000.

#### - 1202. Schafrügg (Arosa)

A partire dal punto 2'771'665/1'182'073 a nord del "Schafbrüggli" lungo il confine della zona di protezione (sentiero pedonale Ramoz) fino alla demarcazione prima del ponte Sandboden.

#### - 1204. Fulenberg/Tuleu (Churwalden)

Settore punto 1561 sentiero escursionistico per Scheid – sotto il Fulhorn. Settore confine settentrionale nella gola Pargitscher tra 1540 e 2180 m slm.

Settore Wititobel.

#### - 1249. Arsass (Arosa)

Settore 1 Lafet. Settore 2 Prapadiera.

#### - 1256. Haupt (Churwalden)

Settore confine sudorientale tra Joch e Haupt.

#### - 1258. Valaulta (Domat/Ems)

Settore versante settentrionale.

# c) Aperture totali o parziali per la caccia al cervo, limitate nel tempo, nessun divieto di accesso

Periodo: 7 e 8 settembre 2019

Prescrizioni: le zone di protezione della selvaggina e le parti di zone di protezione della selvaggina elencate qui di seguito vengono aperte per la caccia a femmine non allattanti e a fusoni indipendentemente dalla lunghezza d'asta. L'abbattimento di cervi maschi è contingentato a due esemplari in tutto il Cantone. Nel corso di queste due giornate ogni cacciatore può abbattere complessivamente un fusone indipendentemente dalla lunghezza d'asta all'interno e al di fuori delle zone di protezione della selvaggina aperte e un maschio di cervo al di fuori delle zone di protezione della selvaggina aperte secondo le disposizioni per la caccia alta. Il cervo con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più è protetto.

# - **100. Bandita federale di caccia Péz Vial-Greina (Sumvitg)**Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 1600 m slm

## - 104. Nalps (Tujetsch)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2100 m slm Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 107. Cristallina (Medel Lucmagn)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2000 m slm Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 111. Bova Gronda (Disentis/Mustér)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 113. Tschenclinas (Sumvitg)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 1700 m slm

#### - 115. Garvera (Sumvitg)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 1850 m slm

#### - 117. Valesa (Sumvitg)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2100 m slm

#### - 141. Pitgogna (Breil/Brigels)

Apertura totale.

#### - 202. Cresta (Lumnezia)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 203. Péz Regina (Lumnezia)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

## - 209. Botta Burschina (Ilanz/Glion)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 210. Grenerberg (Obersaxen Mundaun, Lumnezia)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2000 m slm Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 212. Schmuer (Breil/Brigels)

Apertura parziale: settore Sur Plattas – Pala Guvlatsch. Confine marcato in rossoblu. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 213. Draus (Breil/Brigels)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2000 m slm Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 214. Valledras (Ilanz/Glion)

Apertura parziale: al di sotto del sentiero dall'Alp da Schnaus attraverso Tegia Crap fino all'Alp Dadens da Ladir. Durante tutta la caccia alta questo sentiero può essere percorso a piedi dalle ore 09.00 alle ore 17.00 con arma scarica. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 215. Muladera (Laax)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 223. Alp da Sevgein (Ilanz/Glion)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 300. Piz Beverin (Tschappina, Lohn, Mathon)

Apertura parziale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

Settore 1: Grosswald Parpeina – Masügg.

Al di sotto del sentiero escursionistico Dros Stafel - Sattel -

Parpeina – Mittelberg – Wiss Nolla.

Settore 2: Kuhwang – Rütiwang.

Kuhwang – Rütiwang al di sotto della curva altimetrica di 2100 m slm – torrente a nord Rütiwang – torrente Carnus.

## Settore 3: Zwölfihorn – Einshorn – Alp digl Oberst.

Punto di intersezione torrente Val Mirer/confine bandita Beverin – corso del torrente Val Mirer – punto 2595 – punto 2602 – punto 2525 – Einshorn (2457) – cresta – punto 2285 – cresta – punto 2199 – cresta – punto 2292 – Zwölfihorn (2280) – cresta – confine bandita Beverin – punto di partenza.

#### - 301. Eggschiwald (Safiental)

Apertura totale.

#### - 310. Muttans (Sufers, Andeer)

Apertura totale.

#### - 313. Cröt-Ramsa (Avers)

Apertura parziale. Settore "grüen Schluacht" – Ramsbärg: Ramsbärg punto 2106 – attraverso formazioni rocciose – demarcazione verso il Madrischer Rhein.

#### - 316 Andies (Ferrera, Andeer)

Apertura parziale. Settore Alp Andies – Alp Tobel – Alp Lambegn, al di sotto del sentiero escursionistico Alp Andies – Alp Lambegn.

#### - 317. Zes (Zillis-Reischen)

Apertura parziale Tschingla – Cuolm digls Bovs: cartello ponte Ual da Reischen – Tschingla – Cuolm digls Bovs al di sotto della curva altimetrica di 2200 m slm

#### - 319. Piz Scalottas (Scharans)

Apertura parziale settore Cugniel – Piz Scalottas: cartello sentiero escursionistico Carvenna – Alp Parnegl – demarcazione e cresta Piz Scalottas.

#### - 361. Vizan (Casti-Wergenstein)

Apertura parziale settore Plan da Beglias: al di sotto della curva altimetrica di 2100 m slm

#### - 365. Traversina (Sils i.D., Zillis, Thusis)

Apertura totale.

#### - 403. Nomnom (Rossa)

Apertura parziale: Semid de Cassinè – Strada alta – Fil de Nomnom – Alp de Nomnom (cascine: marcazione sul terreno).

#### - 421. Cugn (Roveredo; San Vittore)

Apertura totale.

#### - 430. Stagn (Roveredo, Grono)

Apertura parziale: solo il versante di Roveredo.

#### - 500. Ela (Bergün Filisur)

Apertura parziale: Äussere Fuorcla Mulix (2869) – punto 3046 – Piz Bleis Marscha (3127) – punto 2789 – punto 2873 – Piz Mulix (2887) – punto 2770 – cresta – sorgenti Foras d'Nes – demarcazione Fallò – punto 2252 – demarcazione in direzione Val Rots – Ava da Rots – linea della FR – viadotto Albula II (km 81.210) – Albula – La Rabgiugsa – ponte al di sopra di Naz – sentiero per l'alpe Mulix – punto di partenza.

#### - 502. Dischma (Davos)

Apertura totale.

#### - 504. Val Tuors (Bergün Filisur)

Apertura parziale: Punts d'Alp (1781) – strada Val Tuors – Val Mela – demarcazione bordo Val Mela – demarcazione in direzione Fatschel – cartello – Val Fatschel – punto di partenza.

#### - 505. Val Tisch (Bergün Filisur)

Apertura parziale: Alp Tisch (1985) – demarcazione – Ava da Tisch – demarcazione in direzione Muot/Zavretta Grad – demarcazione in direzione Muot – curva altimetrica di 2300 m slm. – demarcazione – Ava da Tisch – punto di partenza.

#### - 506. Spid Miez (Bergün Filisur)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2000 m slm con demarcazione aggiuntiva.

#### - 507. Brunnentobel-Schaftälli (Davos)

Apertura parziale: ponte pedonale sul torrente Brunnentöbel – sentiero pedonale in direzione Montstein – demarcazione Hüttenzug – cartello – demarcazione Brunnentöbel – punto di partenza.

#### - 508. Häfeli (Davos, Schmitten, Arosa)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2200 m slm con demarcazione aggiuntiva.

#### - 509. Mulain (Albula/Alvra)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2200 m slm con demarcazione aggiuntiva.

#### - 510. Amselflue (Davos)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2200 m slm con demarcazioni aggiuntive.

#### - 523. Val da Stugl (Bergün Filisur)

Apertura totale.

#### - 524. Alp Nova (Davos)

Apertura totale.

#### - 603. Marmorera (Surses)

Apertura totale.

#### - 604. Tgarnet (Surses)

Apertura totale.

#### - 606. Pizzet (Surses)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2100 m slm con demarcazione aggiuntiva.

#### - 609. Toissa (Surses)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2200 m slm con demarcazione aggiuntiva.

#### - 610. Muttnertobel (Surses, Thusis)

Apertura totale.

#### - 611. Lenzer Horn (Lantsch/Lenz, Vaz/Obervaz)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2100 m slm

#### - 622. Flei (Surses)

Apertura totale.

#### - 623. Piz Mitgel (Surses)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2200 m slm con demarcazione aggiuntiva.

## - 630. Rasgliung (Surses)

Apertura parziale: Schanancas, parte sudoccidentale: ponte sentiero Ual Pajer – demarcazione Val Pajer – cartello – curva altimetrica di 2200 m slm. – cartello – torrente Alp Pitschna – demarcazione – sentiero in direzione Punt Pajer – punto di partenza.

#### - 700. Bernina Albris (Pontresina, Samedan)

Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

Apertura parziale: punto 1806 (ponte militare sull'Ova da Roseg) demarcazione God da las Rusellas – Muot Dadour (punto 2277) – Muottas da Puntraschigna – Chalchagn al di sotto della curva altimetrica di 2300 m slm. – Ova da la Chünetta – confine bandita – punto di partenza.

#### - 703. Arpschella (S-chanf)

Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2300 m slm

#### - 716. Splars (S-chanf)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 721. Cloter (Bever, La Punt Chamues-ch)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 722. Pentsch (Zuoz, La Punt Chamues-ch)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 723. Murtiröl (La Punt Chamues-ch)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 801. Maloggia (Bregaglia)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 804. Lan Pensa (Bregaglia)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 808. Falalta (Poschiavo, Brusio)

Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 1900 m slm

#### - 826. Predacia (Bregaglia)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 828. Pizzo Ometto (Brusio)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 830. Sassalb (Poschiavo)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 833. Pilinghel (Poschiavo)

Apertura totale. Divieto di accesso prima dell'orario di tiro!

#### - 903. Champatsch (Zernez)

Apertura parziale: Via Flüela punto 1944 (God Ars) – punto 2489 – curva altimetrica di 2500 slm. – Breita-Zug – dopo la demarcazione fino a Via Flüela – Via Flüela fino al punto di partenza 1944.

## - 906. Plaun da la Multa (Val Müstair)

Apertura totale.

#### - 919. Vallanzun (Zernez)

Apertura totale.

#### - 922. Muotta Preir (Zernez)

Apertura totale.

#### - 1006. Tavrü (Scuol)

Apertura totale.

#### - 1021. Vallorcha (Scuol)

Apertura totale.

#### - 1027. Ruinains (Valsot)

Apertura totale.

#### - 1028. Vinadi (Valsot)

Apertura totale.

#### - 1102. Novaier-Litzi (Klosters)

Apertura totale.

#### - 1103. Schlappin (Klosters)

Apertura totale.

#### - 1104. Schaniela (Küblis, St. Antönien)

Apertura totale.

#### - 1105. Buchnertobel (Luzein)

Apertura totale.

#### - 1106. Schafnüd-Stein (Luzein, Schiers)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 1600 m slm

#### - 1108. Laub (Jenaz, Furna)

Apertura totale.

#### - 1110. Girenspitz (Schiers, Grüsch)

Apertura totale.

#### - 1112. Sanalada (Seewis, Maienfeld)

Apertura totale.

#### - 1132. Picardi (Seewis, Grüsch)

Apertura totale.

#### - 1139. Badwald (Fideris)

Apertura totale.

#### - 1203. Weisshorn/Ochsenalp (Tschiertschen-Praden, Arosa)

Apertura parziale: al di sotto del sentiero per l'Ochsenalp.

#### - 1206. Tschenghel (Trin)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 1800 m slm

#### - 1207. Lawoi (Tamins)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 1800 m slm

#### - 1208. Schreus (Tamins)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 1800 m slm

#### - 1233. Grünsee (Arosa)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 2000 m slm

#### - 1234. Gadastett (Arosa)

Apertura totale.

#### - 1236. Loriwald (Untervaz)

Apertura totale.

#### - 1243. Schlümpf (Arosa)

Apertura totale.

#### - 1245. Guot (Arosa)

Apertura totale.

#### - 1246. Parfils (Arosa)

Apertura totale.

#### - 1247. Seebachtobel (Arosa)

Apertura totale.

#### - 1248. Spinaggi (Arosa)

Apertura totale.

#### - 1249. Arsass (Arosa)

Apertura totale.

#### - 1250. Cajauniseri (Arosa)

Apertura totale.

#### - 1251. Clasaurertobel (Arosa)

Apertura parziale: al di sotto della strada forestale Sulsch – Bargun.

#### - 1254. Oberwald (Tschiertschen-Praden)

Apertura totale.

#### - 1255. Salums-Bundettis (Churwalden)

Apertura totale.

#### - 1257. **Ravinas** (Flims)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 1700 m slm

## - 1258. Valaulta (Domat/Ems, Churwalden)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 1700 m slm

#### - 1259. Calfetscha (Haldenstein)

Apertura totale.

#### - 1264. Tschuggen (Arosa)

Apertura totale.

#### - 1265. Grüsti (Arosa)

Apertura totale.

#### - 1268. Unter Sax (Maladers)

Apertura totale.

#### - 1269. Brüschen (Tschiertschen-Praden)

Apertura totale.

#### - 1270. Belvedra (Churwalden)

Apertura totale.

## - 1271. Pintrun (Trin)

Apertura totale.

#### - 1272. Brenntenwald (Tamins)

Apertura parziale: al di sotto della curva altimetrica di 1800 m slm

## - 1273. Cauma (Bonaduz, Rhäzüns)

Apertura totale.

# d) Eccezioni dai divieti di accesso nelle zone di protezione della selvaggina

Per le seguenti zone di protezione della selvaggina vigono le seguenti eccezioni al divieto generale di accesso per i cacciatori.

#### - 146. Plaun Petschen

Eccezione limitata nel tempo al divieto di passaggio dalle ore 10.00 alle ore 15.00 sul sentiero escursionistico marcato Caischavedra – Stgeinas.

#### - 147. Badugna

Eccezione limitata nel tempo al divieto di passaggio per il trasporto di ungulati dalle ore 10.00 alle ore 15.00, previa comunicazione all'organo di vigilanza della caccia locale, sul sentiero escursionistico marcato Punteglias – Alp da Schlans Sut.

# Allegato 3: Interventi venatori particolari cervi (art. 36 cpv. 2)

(Stato 1° agosto 2019)

# a) Regione di caccia al cervo Surselva, distretto di caccia I, area di caccia 1.1

Sul territorio dei Comuni di Medel/Lucmagn e Disentis/Mustér nei settori A03 e A04 devono essere abbattute almeno 50 femmine.

# b) Regione di caccia al cervo Surselva, distretto di caccia I, area di caccia 1.2

Sul territorio del Comune di Sumvitg nel settore A09 devono essere abbattute almeno 30 femmine.

# c) Regione di caccia al cervo Surselva, distretto di caccia II, area di caccia 2.2

Sul versante sinistro della valle nell'area Ilanz–Rueun nei settori A15, A16 e A17 devono essere abbattute almeno 120 femmine.

# d) Regione di caccia al cervo Grigioni centrale, distretto di caccia V/VI, area 5.2. Bergün-Filisur

Nei settori F09, F10 e F11 devono essere abbattute almeno 115 femmine.

# e) Intervento venatorio particolare St. Antönien

Durante tutta la caccia alta 2019, nei territori parziali qui di seguito elencati del Comune di Luzein possono essere cacciati tutti i maschi di cervo, compresi i fusoni con altezza d'asta superiore alle orecchie e i cervi a corona sia su ambedue le aste, sia su una sola asta, senza limitazioni e senza contingentamento: stazione di valle dell'impianto di risalita Junker – impianto di risalita – Junker – sentiero – Spitzi Obersäss – punto 1773 – confine zona di protezione della selvaggina Schafnüd-Stein – Tschatschuggen – Chüenihorn– Girenspitz – Alp Garschina – torrente Alp Garschina – torrente Schaniela – ponte Innerascharina – strada cantonale – punto 1393 - punto di partenza. Tutti gli animali abbattuti all'interno di questo perimetro devono essere presentati al controllo.

# Allegato 4: Regioni di caccia al cervo, regioni di caccia al capriolo, distretti di caccia, aree di caccia e piano degli abbattimenti dei cervi 2019 (art. 35 cpv. 3)

(Stato 1° agosto 2019)

Regioni di caccia al cervo e al capriolo	Distretto di caccia	Area di caccia	Piano di abbat- timento dei cervi***	Settori	
Surselva	I	1.1. Sursassiala		A01-A05	
	I	1.2. Sutsassiala		A06-A09	
	II	2.1. Lugnez		A10-A14	
	II	2.2. Rueun-Ilanz		A15-A20	
			1010 (606**)		
Heinzenberg	III	3.2. Nolla		C02-C03, C06 parti Verdus e Carnusa	
	III	3.6. Safien		C04, C05, C07, C06 senza Verdus e Carnusa	
	XII	12.4. Bonaduz		C01	
			190 (105**)		
Hinterrhein	III	3.3. Schams		D01-D02	
	III	3.4. Rheinwald		D03-D06	
	III	3.5. Ferrera-Avers		D07-D10	
			290		
Dreibündenstein	III	3.1. Domleschg		B04-B05	
	XII	12.5. Coira-Ems- Churwalden		B01-B03	
			340 (188**)		

<sup>\*</sup>L'attuazione del piano degli abbattimenti avviene secondo gli articoli 35 e 66 dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia (prescrizioni per l'esercizio della caccia)

<sup>\*\*</sup>Numero di femmine se la quota di femmine è superiore al 50 per cento

<sup>\*\*\*</sup>Articolo 66 capoverso 3

Regioni di caccia al cervo e al capriolo	Distretto di caccia	Area di caccia Piano di abbat- timento dei cervi***		Settori
Mesolcina-	IV	4.1.1. Altavalle		E01-E06
Calanca		4.1.2. Bassavalle		E07-E11
	IV	4.2. Calanca		E12-E17
			450 (248**)	
Grigioni centrale	V/VI	5.1. Davos	F01-F07	
	V/VI	5.2. Bergün-Filisur		F08-F12
	V/VI	5.3. Valle dell'Albula- Brienz-Obervaz		F13-F18
	V/VI	6.2. Surses		F19-F27
			950 (570**)	
Sur Funtauna Merla	VII	7.1. Sur Funtauna Merla		G01-G11
			80	
Suot Funtauna Merla	VII	7.2. Suot Funtauna Merla		H01-H09
			160	
Bregaglia	VIII	8.1. Bregaglia		J01-J10
			100	
Val Poschiavo	VIII	8.2. Val Poschiavo		K01-K08
			200	
Zernez-Ardez	IX	9.1. Zernez-Ardez		L01-L17
		_	220	
Val Müstair	IX	9.2. Val Müstair		M01-M08
			140	
Tschlin-Ramosch- Samnaun	X	10.1. Tschlin- Ramosch-Samnaun		N01-N04
			100	

<sup>\*</sup>L'attuazione del piano degli abbattimenti avviene secondo gli articoli 35 e 66 dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia (prescrizioni per l'esercizio della caccia)

<sup>\*\*</sup>Numero di femmine se la quota di femmine è superiore al 50 per cento

<sup>\*\*\*</sup>Articolo 66 capoverso 3

Regioni di caccia al cervo e al capriolo	Distretto di caccia	Area di caccia Piano di abba timento dei cervi***		Settori
Sent-Ftan	X	10.2.1. Sent-Ftan, sponda sinistra dell'Inn		N05-N07
	X	10.2.2. Sent-Ftan, sponda destra dell'Inn		N08-N13
			180	
Herrschaft-Seewis	XI	11.1. Herrschaft- Seewis		P01-P03
			200 (120**)	
Bassa Prettigovia	XI	11.2. Bassa Prettigovia		P04
			180 (108**)	
Prettigovia centra- le/Alta Prettigovia	XI	11.3. Prettigovia centrale/Alta Prettigovia		P05-P13
			210 (126**)	
Igis-Furna-Fideris	XII	12.1.1. Igis-Trimmis		R01-R02
		12.1.2. Valzeina- Fideris		R03-R04
			160 (96**)	
Untervaz	XII	12.2. Untervaz		S01-S02
			50	
Felsberg	XII	12.3. Felsberg		S03-S05
			70	
Schanfigg	XII	12.6. Schanfigg		T01-T07
			280 (154**)	
Totale Cantone dei Grigioni			5'560 (3'116**) Cervi	

<sup>\*</sup>L'attuazione del piano degli abbattimenti avviene secondo gli articoli 35 e 66 dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia (prescrizioni per l'esercizio della caccia)

<sup>\*\*</sup>Numero di femmine se la quota di femmine è superiore al 50 per cento

<sup>\*\*\*</sup>Articolo 66 capoverso 3

# Allegato 5: Curve altimetriche per la caccia al camoscio (art. 42 cpv. 1) e confini delle zone con interventi venatori particolari per camosci (art. 42a)

(Stato 1° agosto 2019)

#### a) Fino a 1400 m slm compresi

Le seguenti parti dei distretti di caccia III, IV, VI e XII: confluenza Reno posteriore/Reno anteriore – Reno posteriore – torrente Albula – torrente Julia – Aua da Nandro – Ava da Schmorras – Fuorcla da Saletscha – alpe Starlera – torrente Starlera – Reno di Avers – confine di Stato Svizzera/Italia – confine cantonale GR/TI – Adula – Güferhorn – Chilchalphorn – Bärenhorn – confine distretti di caccia II/III – Rabiusa – Reno anteriore – punto di partenza.

Distretto di caccia VIII.2 (Val Poschiavo).

#### b) Fino a 1600 m slm compresi

Distretti di caccia I (senza i territori di Stagias – Muota Pigniel e Uaul Puzzastg), II, V, X, XI nonché i territori dei distretti di caccia III, VI e XII per i quali non fa stato il limite altimetrico di 1400 m slm.

#### c) Fino a 1800 m slm compresi

Distretti di caccia VII, VIII.1 e IX, senza i settori M01 e M02.

#### d) Fino a 2200 m slm compresi

Distretti di caccia IX, Val Müstair, settori M01 e M02.

## e) Nessun limite altimetrico, interventi venatori particolari nella zona problematica sotto il profilo forestale Uaul Puzzastg (Sumvitg)

Ponte di legno Val Mulina, coordinate: 2'713'100/1'175'415 – sentiero – Camaler – Punt Gonda – punto 919 – strada Val Sumvitg – Mir Alv, punto 1082 – Cua – Encarden, punto 917 – sentiero – Loch – Rein da Sumvitg – sbocco del torrente Val Chischners nel Rein da Sumvitg – Val Chischners – punto 1627 – Fecler dil Paster, punto 1840 – Cuolm Davon, coordinate: 2'714'435/1'173'240 – lungo il confine della ZdP Garvera – trutg dalla Schetga – Plaun Grond – lungo il corso del torrente – Caplazi – lungo il corso del torrente Val Mulina fino al punto di partenza.

#### f) Nessun limite di altitudine, zona problematica Stagias - Muota Pigniel

Punt da Mutschnengia – strada – Mutschnengia – Stagias – strada alpestre Pazzola – punto 1706 – sentiero escursionistico Val da Crusch punto 1726 – acqua punto 1825 – strada alpestre Pazzola punto 1865 – sentiero – gola 1780 m slm – gola – Rein dalla Val Gierm – sbocco Reno anteriore – Reno anteriore – sbocco Rein da Medel – Rein da Medel – punto di partenza.

#### g) Confine del Parco nazionale svizzero


Per le seguenti parti dei distretti di caccia VII e IX quale limite altimetrico è determinante il confine del Parco nazionale Svizzero: sul territorio dei Comuni di S-chanf e Zernez, tra Ova da Varusch, Inn, Spöl e il confine del parco.

#### h) Confine del Comune di Roveredo, a sud della Moesa

Strada Monti Loga (TI) – confine cantonale TI/GR – Croce Grande – Monte Laura – lungo la strada fino al lago artificiale Roggiasca – lago artificiale Roggiasca – sentiero per Mont di Lanés – punto 1206 – limite altimetrico 1200 m slm – confine comunale Royeredo/Grono.

#### i) Interventi venatori particolari nella zona problematica sotto il profilo forestale Prau Pign (Rhäzüns, Cazis)

Undrau Rhäzüns dietro alla fonte minerale – strada cantonale in direzione di Thusis – centrale elettrica stazione Rothenbrunnen – condotta forzata Oberer Plattawald – Balveins – Lag Miert – Clavadatsch – punto 1212 – Penzas – Val Curtgin – punto di partenza.



# Allegato 6: Prescrizioni riguardanti l'esercizio della caccia al capriolo e al camoscio, contingenti (art. 43 e art. 44)

(Stato 1° agosto 2019)

# a) Contingente di tre capi

Ogni cacciatore può abbattere caprioli e camosci nel limite del contingente di tre capi.

- Una femmina non allattante di capriolo fino al 25 settembre compreso o una femmina sottile entro il 29 settembre compreso
- Un maschio di capriolo, maschio di camoscio o maschio di camoscio di un anno

Ogni cacciatore, rispettando il contingente di tre capi, può abbattere solo

- un maschio di capriolo oppure
- un maschio di camoscio di 2¼ anni o più vecchio o un maschio di camoscio di un anno.

Il maschio di camoscio può essere abbattuto solo dopo l'abbattimento di una femmina di camoscio cacciabile (femmina di un anno o più vecchia) o di un maschio di camoscio di un anno sotto i 13 kg riconosciuto quale abbattimento selettivo dagli organi di vigilanza della caccia. Altrimenti l'abbattimento del maschio di camoscio è considerato illegale.

Il maschio di camoscio di un anno può essere abbattuto anche quale primo capo. I maschi di camoscio di un anno con corna di 15 cm e oltre sono protetti al di sopra della curva altimetrica stabilita.

# - Una femmina non allattante di camoscio o una femmina di camoscio di un anno

Le femmine di un anno con corna di 13 cm e oltre sono protette al di sopra della curva altimetrica stabilita. Le femmine di camoscio di 2½ anni con corna di 17 cm e oltre sono protette al di sopra della curva altimetrica stabilita.

Nel quadro del contingente di tre capi può essere abbattuto solo un camoscio di un anno (maschio o femmina).

1

Se un cacciatore abbatte illegalmente una seconda femmina di camoscio all'interno del contingente di tre capi, egli non può più abbattere alcun maschio di camoscio o di capriolo.

# b) Prescrizioni particolari per i distretti di caccia III, IV, V/VI e XI

Nei seguenti settori dei distretti di caccia III Hinterrhein-Heinzenberg e IV Moesa (D03-D10) la caccia alla femmina di camoscio dura dal 2 all'8 settembre 2019 compreso e dal 16 al 21 settembre 2019 compreso.

Nel distretto di caccia V/VI Davos-Albula-Surses nonché nel distretto di caccia XI, a est della linea Grünhorn – gola Dros – torrente Schlappin – torrente Büelen – torrente Furgga – Schlappiner Joch, valgono le seguenti disposizioni di protezione, divergenti dal resto del territorio cantonale: le femmine di un anno con corna di 12 cm e oltre, le femmine di camoscio di 2¼ anni con corna di 16 cm e oltre nonché i maschi di camoscio di un anno con corna di 14 cm e oltre sono protetti al di sopra del limite altimetrico.

# c) Contingente supplementare

Un abbattimento selettivo di un maschio di capriolo	Due femmine di capriolo entro il 25.09. oppure due femmine sottili fino al 29.9.	Un piccolo di capriolo 2629.9.	Un abbattimento selettivo di camoscio	Un maschio di camoscio di un anno al di sotto della curva altimetrica
--	---	--------------------------------------	---	---

Ogni cacciatore può abbattere caprioli e camosci nel limite del contingente supplementare:

#### - Un abbattimento selettivo di un maschio di capriolo

Previa presentazione e conferma da parte di un organo di vigilanza della caccia, nell'elenco degli abbattimenti per ogni cacciatore viene computato un abbattimento selettivo al contingente supplementare, se vengono soddisfatti i criteri seguenti:

maschio di capriolo, di 1¼ anni o più vecchio, sotto i 14 kg e quando il
cacciatore nel contingente di tre capi non ha ancora abbattuto un maschio di camoscio, un maschio di camoscio di un anno o un maschio di
capriolo.

L'animale viene pesato in pelle con la testa. È determinante il peso dell'animale sventrato al momento della presentazione.

- Due femmine non allattanti di capriolo entro il 25 settembre 2019 compreso oppure due femmine sottili entro il 29 settembre 2019 compreso.
- Un abbattimento di un piccolo di capriolo dal 26 al 29 settembre 2019 compreso

#### - Un abbattimento selettivo di camoscio

Previa presentazione e conferma da parte di un organo di vigilanza della caccia, nell'elenco degli abbattimenti per ogni cacciatore viene computato un abbattimento selettivo al contingente supplementare, se vengono soddisfatti i criteri seguenti:

- femmina di camoscio di un anno o maschio di camoscio di un anno sotto i 13 kg;
- femmina di camoscio, 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> anni, non allattante, sotto i 16 kg;
- femmina di camoscio, 3¼ anni e più vecchia, non allattante, sotto i 18 kg oppure
- maschio di camoscio, 2¼ anni, sotto i 21 kg, oppure maschio di camoscio, 3¼ anni o più vecchio, sotto i 23 kg, tuttavia solo dopo l'abbattimento di una femmina di camoscio cacciabile e quando il cacciatore nel contingente di tre capi non ha ancora abbattuto un maschio di camoscio, un maschio di camoscio di un anno o un maschio di capriolo.

L'animale viene pesato in pelle con la testa. È determinante il peso dell'animale sventrato al momento della presentazione. Per le aree di dimora dei camosci 1.5 e 1.6 in zona Crap da Flem – Calanda (settori S01 – S05), distretto di caccia XII, valgono pesi inferiori di 1 kg.

# - Un maschio di camoscio di un anno al di sotto della curva altimetrica stabilita

Se viene abbattuto un maschio di camoscio di un anno al di sotto della curva altimetrica stabilita, esso viene computato al contingente supplementare indipendentemente dalla misura delle corna e dal peso.

# Allegato 7: Permesso d'ospite (art. 51 cpv. 2)

(Stato 1° agosto 2019)

## a) Principio

I cacciatori grigionesi sono legittimati a invitare un ospite a esercitare insieme a loro la caccia per un massimo di due giornate non prima del 4 settembre 2019. A tale scopo è necessario acquistare in precedenza un permesso d'ospite. L'ospite può esercitare la caccia solo se accompagnato dal cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è computata nel contingente del cacciatore ospitante. Un ospite può ottenere permessi d'ospite da diversi cacciatori ospitanti (al massimo due da ciascun cacciatore ospitante).

## b) Documenti necessari del cacciatore ospite

Per acquistare un permesso d'ospite occorre esibire i seguenti documenti del cacciatore ospite:

- copia di un documento d'identità valido;
- originale del modulo di conferma per cacciatori ospiti compilato e firmato;
- indicazione dei giorni di caccia concordati (data);
- copia dell'attestato relativo al superamento di un esame di caccia in un Cantone svizzero;
- copia dell'attestato della precisione di tiro (certificato di tiro) valido per il rispettivo anno;
- copia del certificato d'assicurazione in corso di validità.

# c) Documenti necessari del cacciatore ospitante

Moduli consueti per cacciatori grigionesi

I permessi d'ospite possono essere acquistati presso ogni ufficio di rilascio delle licenze dal 16 al 30 agosto 2019 incluso e dal 9 al 13 settembre 2019 incluso.

## d) Entrata nel territorio di caccia

Il cacciatore ospite può recarsi in assetto di caccia all'alloggio della persona ospitante a partire dalle ore 12.00 del giorno precedente la caccia. L'uso di un veicolo a motore è consentito unicamente il 15 settembre 2019.

Non è possibile modificare in un momento successivo le date di caccia selezionate.

## e) Esercizio della caccia

L'esercizio della caccia è permesso solo se l'ospite è accompagnato dal cacciatore ospitante, il che non significa però che l'ospite debba essere sempre al fianco del cacciatore ospitante. Cacciatore ospitante e ospite devono trovarsi nella stessa zona di caccia. L'ospite fa capo al contingente delle prede del cacciatore ospitante. Prima di eviscerare un animale abbattuto, l'abbattimento deve essere registrato nell'elenco degli abbattimenti del cacciatore ospitante e deve essere indicato come tale (cacciatore ospite). L'animale abbattuto è di proprietà dell'ospite. L'ospite può partecipare a battute di caccia e alla caccia in gruppo. Tutte le prescrizioni legali inerenti l'esercizio della caccia sono vincolanti anche per l'ospite. Un'eventuale autodenuncia deve essere annotata nell'elenco degli abbattimenti del cacciatore ospitante. L'ospite è responsabile e punibile per tutte le infrazioni alla legge sulla caccia da lui commesse.

# f) Uscita dal territorio di caccia

L'ospite può uscire dal territorio di caccia come segue:

- il giorno stesso in cui ha esercitato la caccia con il cacciatore ospitante;
- la sera dell'ultimo giorno di caccia, dopo l'orario di tiro, a piedi o con un veicolo a motore:
- il giorno successivo alla giornata di caccia, entro le ore 12.00, a piedi, con l'arma scarica (non più autorizzato a cacciare).

Se tra due giornate di caccia l'ospite fa una pausa di un giorno, durante quella giornata può rimanere con l'arma nell'alloggio, può accompagnare senza arma il cacciatore, ma non può esercitare attivamente la caccia nemmeno quale battitore.

# Allegato 8: Piano degli abbattimenti degli stambecchi 2019 (art. 78)

(Stato 1° agosto 2019)

Colonie		Maschi				Fem- mine	Totale	
		1-3	4-5	6-10	11+	Tota- le	Totale	Totale
Albris		15	10	10	15	50	50	100
	Val Bever	4	3	2	1	10	10	20
Julier	Julier sud	4	3	2	1	10	10	20
l	Julier nord	5	4	3	2	14	14	28
Flüela- Rätikon	Flüela	18	14	10	4	46	46	92
	Fergen Seetal	1	1	1		3	3	6
1111111111	Falknis	2	2	2		6	6	12
Macun-	Macun	6	3	3	1	13	13	26
Terza- Sesvenna	Sesvenna/Terza	8	4	4	1	17	17	34
Umbrail	Umbrail		2	2	1	9	9	18
Rothorn- Weissfluh-	Rothorn/Weissfluh	4	2	2	1	9	9	18
Hochwang	Hochwang	4	3	2	1	10	10	20
	Safien-Rheinwald	4	3	3		10	10	20
Safien-	Vals	2	1	2		5	5	10
Rheinwald-	Grenerberg							0
Adula-	Mesocco	3	3	3		9	9	18
Mesocco	Brione							0
	Caschleglia-Vial	4	2	1	1	8	8	16
Oberalp-	Oberalp-Frisal	2	3	3	1	9	9	18
Tödi-	Crap da Flem	2	1	1	0	4	4	8
Calanda	Calanda	3	2	1	1	7	7	14
Totale		95	66	57	31	249	249	498

Piano approvato dall'Ufficio federale dell'ambiente il 27 maggio 2019

1